



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BOLOGNA



Editoriale

Bilancio Preventivo 2010: approvazione record

di Roberto Batacchi

Il 4 novembre 2009, con grande anticipo rispetto al termine legislativo del 30 novembre, l'Assemblea dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna ha approvato il Bilancio Preventivo 2010. L'Ordine di Bologna è stato certamente tra i primi Ordini territoriali in Italia, e forse il primo in assoluto, ad approvare il proprio bilancio di previsione 2010: questo

su precisa volontà del Presidente, che ha messo a dura prova la struttura per produrre tale risultato con così largo anticipo. Sarebbero molteplici gli elementi innovativi di carattere formale che caratterizzano l'elaborato numerico rispetto a quello degli anni precedenti: di tali innovazioni ho cercato di illustrare i dati salienti nella Relazione del tesoriere, alla quale faccio rinvio.

La riunione assembleare che approva il bilancio preventivo rappresenta il principale momento di verifica della condivisione delle linee "politiche" identificate dal Consiglio e della coesione della categoria (ovviamente limitata agli iscritti di Bologna e Provincia) sulle scelte di gestione (e quindi di spesa) definite dal Consiglio. E' quanto mai importante, quindi, approfittare di appuntamenti come questo per dare spazio agli interventi degli iscritti, creando un dialogo per così dire "ufficiale".

Proprio per rispettare tale finalità si è voluto dare quest'anno un taglio nuovo allo svolgimento dei lavori, limitando l'intervento iniziale del tesoriere all'illustrazione dei principali e maggiormente salienti passaggi del bilancio preventivo; si è dunque lasciato ampio spazio alle osservazioni e alle doman-

de degli intervenuti.

Sempre per favorire la massima trasparenza e conoscibilità delle attività svolte all'interno dell'Ordine, il Presidente ha chiesto a ogni Consigliere presente, introducendo un ulteriore elemento di novità nell'ambito del protocollo tradizionale, di illustrare brevemente le attività principali svolte in esecuzione della delega attribuitagli dal Consiglio. Se mi è concesso trarre una sintesi dagli interventi dei Consiglieri, credo possano ritenersi in gran parte superati equivoci e incomprensioni che avevano caratterizzato il primo anno di attività ordinistica post-unificazione delle due categorie economico-giuridico-contabili: all'approvazione del Bilancio Preventivo 2009, infatti, diversi Consiglieri avevano espresso voto contrario, mentre nell'ultima assemblea è emerso un clima di maggiore fiducia sia tra gli iscritti sia all'interno del Consiglio, tanto è vero che la votazione finale ha registrato un solo voto dissenziente.

Al di là dei meri aspetti numerici, ritengo opportuno in questa sede esaminare l'impatto "sociale" del bilancio e le linee guida condivise a larga maggioranza dal Consiglio. L'intenzione generale, per la verità ♦♦

Sussurri & Grida



immutata rispetto all'anno precedente e sulla falsariga di un consolidato comportamento seguito già dal Consiglio del soppresso Ordine dei Dottori Commercialisti, è quella di impostare un bilancio che presenti un rilevante impegno economico volto alla valorizzazione dell'immagine del dottore commercialista: ciò tramite la promozione della categoria attraverso strumenti come le campagne pubblicitarie e le sponsorizzazioni di eventi culturali.

Nel tempo, si è sviluppato un impegno costante nella sponsorizzazione, ma anche nell'organizzazione, di eventi diventati ormai un appuntamento annuale; parlo naturalmente dell'organizzazione del Premio Giornalistico Ornella Geraldini, della manifestazione commemorativa in memoria di Marco Biagi e del Festival Internazionale di Santo Stefano.

L'impiego di rilevanti risorse finanziarie volte alla valorizzazione della nostra immagine è sicuramente il principale elemento di caratterizzazione della strategia del Consiglio di Bologna, caso forse unico nel panorama nazionale. E' evidente che si tratta, rispetto a quanto viene realizzato da altre realtà locali e nazionali, di diverse impostazioni filosofiche e strategiche; si tratta di scegliere mezzi diversi per ottenere lo stesso fine, affermare e reclamare la rilevanza del ruolo del Commercialista in un contesto socio-economico che non ne riconosce le prerogative, svincolandolo dalla (purtroppo) perdurante accezione cavalcata dai mezzi di informazione di massa, vale a dire quella di "amico" del-

l'evasore fiscale. È quindi importante, stante l'assoluta originalità della strategia bolognese, verificare se le iniziative riscontrano o meno l'approvazione della base: verifica che ovviamente non può che emergere da un confronto assembleare quale è stato quello del 4 novembre scorso.

Da questo punto di vista, si può certamente affermare che esiste un'approvazione generalizzata delle impostazioni evidenziate, e questo non solo per l'evidente risultato numerico della votazione finale (come detto, un solo voto contrario), ma anche per il clima riscontrato in sala, laddove gli interventi dei colleghi non sono mai scaduti in sterili polemiche. In generale, gli interventi sono stati costruttivi e certamente volti a suggerire al Consiglio miglioramenti e affinamenti dell'attività promozionale e non quindi tesi a negarne la validità.

Quanto alle altre voci, ecco una doverosa "sbirciatina" ad alcuni valori importanti presenti nel bilancio preventivo. Per la prima volta, dopo molti anni, si è verificato un elemento rilevante: il trend di iscrizioni si è fortemente ridotto. Di tale circostanza si è debitamente tenuto conto in sede di predisposizione del bilancio preventivo e certamente rappresenterà un'importante problematica in chiave di sviluppi futuri della categoria (si pensi ad esempio alle implicazioni in chiave previdenziale).

Per quanto riguarda le quote di iscrizione, occorre sottolineare che sono assolutamente in linea con quelle degli altri Ordini della Regione e con quelle riscosse dagli Ordini locali più dimensionati; è opportuno comunque ricordare una rilevante percentuale della quota viene riscossa per conto del Consiglio Nazionale (180 euro su 550). Se si pensa che tale quota, almeno per quanto riguarda i Dottori Commercialisti in seguito all'unificazione, è aumentata di 50 euro, si può facilmente constatare come la cosiddetta "fusione" non abbia portato, per il momento, alcun particolare risparmio di costi. D'altronde, era difficilmente ipotizzabile che ciò avvenisse in tempi rapidi, dato che la norma fondamentale imponeva il subentro in tutti i contratti in essere, oltre al fatto che le spese principali degli Ordini locali sono legate al costo del personale e a quello di gestione degli immobili. Nessuna economia di scala è poi realizzabile dal contenimento dei costi legati al numero dei Consiglieri (peraltro dimezzato con l'unificazione), posto che, per quanto riguarda Bologna, non era e non è previsto alcun compenso (né gettone di presenza) a loro favore.

Un ingente ammontare di risorse finanziarie è stato preventivato a fronte di spese di consulenza, soprattutto legale, a tutela della categoria. Si ricorderà l'azione, presso il Garante della Concorrenza del Mercato, contro quella che al Consiglio è parsa pubblicità ingannevole nei riguardi della nostra categoria (operata dal Consiglio Nazionale del Notariato in occasione della modifica della normativa inerente alla cessione di quote sociali): naturalmente, e quello citato è solo un esempio, si tratta di azioni legali piuttosto costose.

L'ultimo elemento contabile fortemente

caratterizzante il bilancio preventivo è la spesa per la pubblicazione del periodico sul quale viene pubblicato questo contributo. Da qui prendo spunto per evidenziare quanto sia riduttivo analizzare il "bilancio" di un ente (come il nostro) limitandosi ai meri aspetti quantitativi: in realtà, gli aspetti qualitativi sono di gran lunga più rilevanti. Non è infatti esprimibile in valori numerici l'accrescimento di prestigio di una categoria professionale, così come non è misurabile il miglioramento dell'attività professionale dovuto agli ottimi rapporti di collaborazione che l'Ordine ha instaurato con le autorità pubbliche e le istituzioni locali.

Non si può tradurre in dati numerici nemmeno l'impegno profuso dai moltissimi colleghi che prestano la propria opera, senza retribuzione alcuna, a favore della categoria e che rendono realizzabili le numerose attività dell'Ordine: mi riferisco in particolare, oltre che ai consiglieri, a coloro che operano all'interno della Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna, ai membri delle varie Commissioni nonché al Comitato che permette la realizzazione di questa rivista. E' quindi in questa ottica, tendendo cioè a considerare questi elementi, che bisognerebbe valutare la "validità" del bilancio preventivo. Allora tutto bene? Nient'affatto. Conosco fin troppo bene le difficoltà in cui versa parte della categoria, non solo a causa della perdurante crisi economico finanziaria. So bene che di attività se ne potrebbero fare molte di più, so anche del malessere e del malumore di molti colleghi che faticano ad emergere (anche, ma non solo, per chissà quale timore). Il "fare", però, è cosa ben diversa dal "pensare di fare": l'operatività quotidiana incontra problemi inimmaginabili se ci si limita ad osservare dall'esterno.

Il bilancio preventivo, quindi, non è un libro dei sogni ma una realistica ipotesi di attività da espletare: un impegno e una promessa che si potranno però realizzare soltanto con il significativo lavoro di molti colleghi. Questo non bisogna dimenticarlo.

Dato che la tematica è il "futuro", voglio sottolineare come la principale problematica che intravedo per il domani della gestione dell'Ordine di Bologna è la pressoché totale "assenza" dei giovani nell'ambito sia della struttura di "governance" sia di quella "operativa". Questo, nonostante il fatto che la percentuale di giovani iscritti sia considerevole.

Qualunque accezione si voglia dare al termine "giovane" (si prenda ad esempio la tradizionale soglia delle 40/42 "primavere"), è di palmare evidenza ciò di cui sto parlando. Si provi per esempio a contare quanti sono i giovani presenti nel Consiglio dell'Ordine o nel Consiglio Direttivo della Fondazione, nelle Commissioni, nel Comitato di redazione della rivista o in qualunque altra struttura facente capo all'Ordine.

Affrontare questa problematica non è un impegno quantificabile numericamente all'interno delle voci di un bilancio preventivo ma, parafrasando una nota réclame (d'altronde l'attività pubblicitaria ci è molto cara), "non ha prezzo".

Editoriale

Bilanci Preventivo 2010: approvazione record

di Roberto Batacchi pag. 1

D'Attualità

È ancora valida l'irrelevanza penale degli istituti deflattivi?

di Ivo Caraccioli pag. 3

Le Società

La soppressione del libro soci: problematiche

di Cristina Bauco pag. 4

Dalla Direzione Regionale

Il tempo per l'accertamento

di Pasquale Stellacci pag. 6

Contabilità e Bilancio

Utilizzo dell'impairment test in tempo di crisi

di Renato Santini pag. 7

D'Attualità

La notificazione delle cartelle di pagamento: principi generali e problematiche interpretative

di Francesco Montanari pag. 12

D'Attualità

È ancora valida l'irrilevanza penale degli istituti deflattivi?

di Ivo Caraccioli

Il sistema del "doppio binario" tra accertamento e contenzioso fiscale da una parte e processo penale tributario dall'altra, quale sancito dagli artt. 20 D.Lgs. 10/3/2000 n. 74 e 654 c.p.p., comincia a presentare delle crepe a livello giurisprudenziale, ravvisandosi gravi inconvenienti derivanti, tra l'altro, dalla possibilità di addivenire ad un contrasto di giudicati ed all'impossibilità di utilizzare in una delle due sedi i risultati delle ricostruzioni di fatto compiute nell'altra.

E' noto che, dopo la caduta della c.d. "pregiudiziale tributaria" ad opera della L. 7/8/1982 n. 516, la materia dei rapporti tra i due procedimenti è stata disciplinata dalla legge stessa prima, poi dal nuovo codice di procedura penale del 1989 quanto alle "pregiudiziali" ed infine, in maniera drastica, dal D.Lgs. 74 cit., e quindi si è arrivati al doppio binario essenzialmente in virtù di un principio di carattere teorico (in materia fiscale valgono essenzialmente le "presunzioni tributarie", mentre nel processo penale il canone del "libero convincimento del giudice") e di una sostanziale diffidenza del Legislatore della riforma del 2000 verso gli accertamenti e le definizioni dei procedimenti in sede fiscale (ad es., un "concordato" ottenuto dal contribuente può essere giudicato troppo favorevole da parte del P.M., che ricostruisce quindi il reddito evaso servendosi di un suo consulente tecnico).

Gli inconvenienti pratici di tale sistema, comunque, ripetesi, sono clamorosi ed evidenti e si verificano sia a danno del contribuente che a danno dell'A.F.

Si faccia il caso che in sede tributaria sia stata ricostruita, con prove valide e serie, la veridicità di fatture rispetto alle quali, poi, invece, il P.M. imputi la falsità ex art. 2 D.Lgs. 74, senza peraltro che possa servirsi di altro tipo di prove di carattere diverso. Non è dato comprendere per quale motivo lo stesso P.M. dovrebbe, per così dire, "buttare a mare" tali prove come se non fossero state raccolte, sol perché esiste il doppio binario.

Oppure si faccia il caso inverso: un indagato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti ha chiuso il procedimento con il "patteggiamento sulla pena" (artt. 444-445 c.p.p.) e poi in sede di contenzioso fiscale pretende di sostenere che le fatture sono corrispondenti al vero. Sebbene, nel nostro sistema processuale, il patteggiamento non comporti l'ammissione di colpevolezza, è indubbio che il giudice fiscale non può che essere mal

disposto rispetto ad una pretesa del genere. E l'elencazione potrebbe continuare. Peraltro, circoscrivendo il discorso all'applicazione del doppio binario nel settore dei c.d. "istituti deflattivi", sempre più numerosi e variamente disciplinati da una normativa tributaria in costante evoluzione alla ricerca di strumenti destinati a "fare gettito" per le casse dello Stato (accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, adesione al p.v.c., adesione agli inviti, acquiescenza, ecc.), merita sottolineare la parallela evoluzione della giurisprudenza della S.C. in argomento.

Da alcuni anni, infatti, si leggono, sempre più numerose sentenze della III sezione penale (competente in ordine ai reati fiscali) e della V sezione civile (competente per i ricorsi in materia tributaria) della Cassazione miranti ad aprire dei "varchi", tutt'altro che poco consistenti, al regime in questione. Con variegata argomentazione, infatti, si introducono delle limitazioni consistenti alla rigidità del sistema (le famose "due parallele che non incontrano neanche all'infinito"), sostanzialmente riassumibili nel seguente principio: benché i due procedimenti siano ispirati da regole diverse, è possibile al giudice penale di valutare, con i poteri a propria disposizione, e senza quindi appiattirsi sulle diverse regole dell'accertamento fiscale, le risultanze dell'accertamento e del contenzioso tributario; oppure le ricostruzioni compiute in sede penale ben possono essere valutate dall'A.F. e dal giudice fiscale ai fini dell'emissione di un avviso di accertamento e del conseguente giudizio sulla legittimità dello stesso¹. Trattasi, com'è evidente, di una prassi "di buon senso", che non può non essere positivamente valutata dall'interprete.

Orbene, sulla base di questo nuovo indirizzo giurisprudenziale, e con specifico riferimento all'incidenza degli istituti deflattivi in sede penale, qualche spiraglio si sta aprendo, questa volta peraltro in sede di giurisprudenza di merito. Ad es., il Tribunale di Venezia ha affermato che, per la ricostruzione della soglia quantitativa di punibilità rilevante ex art. 3 D.Lgs. 74, il giudice penale può tener conto delle ricostruzioni compiute dall'Ufficio ai fini dell'accertamento con adesione, in difformità da quelle precedenti della Guardia di Finanza; il Tribunale di Milano, in sede di ricostruzione della soglia ex art. 4 D.Lgs. 74, ha sostenuto doversi correggere le precedenti proprie valutazioni che non avevano tenuto conto di dati elementi e quindi far

scendere la violazione al di sotto della soglia².

Si tratta di timidi e sporadici passi nella linea di una maggiore "collaborazione" fra i due tipi di accertamento, sicuramente diversi sul piano strutturale, ma tendenti al medesimo risultato pratico, che è appunto quello di indurre i cittadini al rispetto del dovere di fedeltà tributaria (art. 53 Cost.). C'è da sperare che il futuro Legislatore, il quale nel settore dei rapporti tra i due tipi di giudizio non ha attualmente in cantiere alcun progetto di riforma, voglia tener conto di questo significativo indirizzo giurisprudenziale.

Certo è che la situazione pratica attualmente esistente presenta degli aspetti sconfortanti. Molte volte il contribuente riesce, con grande sforzo economico, a "chiudere la partita con il Fisco", facendo ricorso ad uno degli istituti deflattivi di cui si è detto; poi scopre a distanza di tempo (quando, ad es., gli viene notificato l'avviso di chiusura delle indagini preliminari ex art. 415-bis c.p.p.), di essere indagato per un reato tributario (ad es., dichiarazione infedele) che era nato a seguito della trasmissione della notizia di reato alla Procura della Repubblica da parte dei verificatori della G.d.F. o dell'A.E., superandosi la soglia di punibilità. Il contribuente viene preso dal panico ritenendo di non avere più nulla da doverlo allo Stato, ed allora il suo difensore deve andare "in punta di piedi" dal P.M. per rappresentare la situazione e chiedere che il procedimento venga benevolmente archiviato.

Taluni P.M., con soluzioni di buon senso, accedono alla richiesta, rendendosi conto che portare avanti un processo penale in casi del genere sarebbe inutilmente vessatorio, ed escogitano formule di buon senso (quali, ad es., la mancanza della prova del dolo specifico di evasione fiscale). Altri P.M., invece, magari ispirati da quella diffidenza verso l'A.F. di cui si è parlato all'inizio, non aderiscono alla richiesta di archiviazione e nominano un proprio consulente tecnico, il quale potrebbe giungere a conclusioni repressive quanto all'esistenza del reato in termini quantitativi.

Una norma di raccordo, quindi, che, senza travolgere il principio generale del doppio binario, dia voce a tali esigenze di equità sostanziale appare, dunque, quanto mai opportuna. Vorranno Governo e Parlamento, ormai a dieci anni dalla riforma del 2000, raccogliere l'invito all'approfondimento del tema?

¹ Insiste sulla "diversa struttura" dei due procedimenti, da ultima, Cass. 10/7/2009, in *Leggi d'Italia on line*, 2009; fra le altre, Cass. 21/5/2009, in *Fisco on line*, 2009; Cass. 21/8/2007, in *Boll. trib.*, 2008, 17, 1378. La consultazione delle varie riviste tributarie, d'altronde, evidenzia numerose altre pronunce in questo senso. A favore dei c.d. "varchi" v., invece, da ultime, Cass. 18/6/2008, in *Fisco on line*, 2008; Cass. 18/1/2008, in *Corr. trib.*, 2008, 9, 721. Si vedano, altresì, ulteriori decisioni nella stessa direzione pubblicate nelle varie riviste e raccolte di giurisprudenza.

² Trib. Venezia 16/7/2002, in *Il Fisco*, 2002, 6262; Trib. Milano 6/2/2009, in *Riv. dir. trib.*, 2009, III, 142, con nota di PICCIOLI.

Le Società

La soppressione del libro soci: problematiche

di Cristina Bauco

Un recente decreto del giudice del Registro delle Imprese presso il Tribunale di Verona si è soffermato sulla problematica inerente alla soppressione del libro soci nelle s.r.l.

In effetti, il tema è al centro del dibattito degli ultimi tempi e con molta probabilità continuerà ad interessare la dottrina e il mondo professionale fino a quando non verranno definitivamente chiariti i non pochi aspetti di criticità della normativa che come tenderemo di mettere in luce in queste pagine involgono alcune delle principali tematiche del diritto delle società.

La modifica è stata introdotta dall'art. 16 della L. n. 2/2009, che ha convertito con modificazioni il D.L. n. 185/2008, recante misure finalizzate alla "Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese". Con essa, il legislatore, animato forse dall'esigenza di avvicinare il tipo delle s.r.l. alle società di persone, ha ritenuto che gli adempimenti collegati a detto libro fossero ultronei rispetto a quello dell'iscrizione nel registro delle imprese. Conseguentemente, nell'ambito del trasferimento di partecipazioni di s.r.l. di cui all'art. 2470 c.c., l'atto diventa opponibile alla società non più dall'annotazione nel libro dei soci bensì, come recita la norma, dal momento del deposito per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese (menzionato nel comma successivo).

Anche per quanto concerne la procedura alternativa di trasferimento delle partecipazioni introdotta con l'art. 36, comma 1-bis, L. n. 133/2008, a conferma dell'omogeneità del procedimento ivi previsto con quello descritto nell'art. 2470 c.c., il legislatore ripropone la soppressione dell'annotazione nel libro soci facendo decorrere tutti gli effetti dal deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese.

E' innegabile che la formulazione delle due disposizioni non si distingue per chiarezza, atteso che il momento da cui l'atto diventa opponibile alla società, oltre che ai terzi, in base all'interpretazione meramente letterale, sarebbe quello del deposito, contribuendo a connotare di incertezze giuridiche la vicenda del trasferimento delle partecipazioni societarie quanto all'identificazione dell'effettivo titolare della quota.

Il trasferimento di partecipazioni di cui all'art. 2470 c.c. si articola attualmente in due fasi:

- a) la prima consistente nella redazione dell'atto con conseguente efficacia tra le parti in virtù della manifestazione del consenso (ex artt. 2469 c.c. e 1376 c.c.);
- b) la seconda consistente nel deposito dell'atto a cura del notaio autenticante, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.

Come prevede il primo comma del novel-

lato art. 2470 c.c., il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito (".. di cui al secondo comma" come specifica la norma. Nel secondo comma, come è noto, trova sistemazione l'adempimento pubblicitario posto a carico del notaio autenticante ai fini dell'iscrizione nel registro).

Posto allora che l'efficacia tra le parti si consegue in virtù della manifestazione del consenso, in base ad un'interpretazione squisitamente letterale della disposizione novellata si potrebbe giungere a concludere che:

- l'efficacia del trasferimento nei confronti della società si computa dal momento del deposito dell'atto presso il registro delle imprese;
- l'opponibilità ai terzi dipende dall'iscrizione nel registro delle imprese.

E' il caso di precisare che tale chiave di lettura, pur apparendo finalizzata ad un intento di semplificazione del procedimento *de quo*, evidenzia la sua infondatezza già solamente se ci si sofferma sull'analisi delle conseguenze giuridiche dell'atto di trasferimento rispetto alla società o rispetto ai terzi.

Se gli effetti nei confronti della società iniziassero a prodursi dal momento del deposito e non anche dal momento dell'iscrizione nel registro delle imprese, la qualifica di *socius* e la legittimazione ad esercitare i diritti connessi si acquisterebbero in virtù del primo adempimento. Nell'ipotesi in cui il conservatore rifiutasse l'iscrizione, si verificherebbe la caducazione della qualità di socio con effetto retroattivo e conseguentemente l'invalidità degli atti sociali compiuti nel periodo "intermedio", vale a dal momento del deposito al momento del rifiuto dell'iscrizione (sul punto, si vedano ASSONIME, Circolare n. 21/2009 e IRDCEC, Circolare n. 12/IR).

Sotto un profilo strettamente procedurale, poi, è a tutti noto che il deposito dell'atto costituisce la prima fase del procedimento di iscrizione per cui l'atto depositato non è affatto conoscibile dai terzi, mentre l'opponibilità si consegue solo dopo che l'ufficio, sulla base del numero di protocollo, ha proceduto all'iscrizione e, quindi, ha accolto la domanda presentata dal professionista.

Quanto esposto trova conferma in alcuni indici normativi. Il terzo comma dell'art. 2470 c.c., non modificato dalla L. n. 2/2009, indica quale criterio utilizzabile per la soluzione dei conflitti tra differenti acquirenti la priorità dell'iscrizione nel registro imprese effettuata dall'acquirente in buona fede e non anche la priorità dell'avvenuto deposito presso lo stesso. I novellati artt. 2471, 2472 e 2479-bis c.c., ancorché con riferimento a precipe disposizioni relative a pignoramento delle quote, responsabilità dell'alienante per

versamenti ancora dovuti e modalità di convocazione dell'assemblea dei soci, attribuiscono rilevanza esclusivamente all'iscrizione nel registro delle imprese.

In virtù delle considerazioni svolte, è preferibile ritenere, come anche suggerito da Unioncamere (Circolare n. 2453 dell'11 febbraio 2009), che la vicenda pubblicitaria inerente ai trasferimenti delle partecipazioni di s.r.l. si risolva in due momenti:

- quello contrattuale e dunque relativo all'efficacia tra le parti;
- quello dell'iscrizione nel registro delle imprese da cui conseguirebbero gli effetti verso la società e verso i terzi.

Simili considerazioni possono spendersi con riferimento al procedimento alternativo introdotto con l'art. 36, comma 1-bis, L. n. 133/2008, nell'ambito del quale l'assistenza alle parti nella stipulazione dell'atto di trasferimento, e il relativo deposito presso il registro delle imprese per la successiva iscrizione, può essere fornita dall'intermediario (*rectius* dal commercialista).

In conclusione, preso atto dell'ambigua formulazione delle norme in esame, considerate le esigenze di certezza giuridica che in sede interpretativa vanno auspiccate, il legislatore ha presumibilmente inteso riferirsi, nei menzionati artt. 2470 c.c. e 36, comma 1-bis, al deposito quale adempimento prodromico dell'iscrizione e non anche al mero deposito; pertanto, il procedimento implicitamente desumibile dalle norme in rassegna è quello puntualmente individuato nell'art. 11 del D.P.R. n. 581/1995 e non anche quello descritto nell'art. 14 del medesimo decreto.

Ne consegue che, oltre agli effetti di pubblicità dichiarativa dell'iscrizione dell'atto di trasferimento nel registro delle imprese di cui all'art. 2193 c.c. (*e in questo senso si esprime anche il giudice del registro di Verona di cui sopra*, il quale, però, con argomentazioni peraltro poco convincenti assimila il procedimento descritto nelle norme in commento a quello del processo di cognizione), l'intermediario sarà passibile dell'applicazione della sanzione amministrativa prevista dalla regola generale di cui all'art. 2194 c.c., che prevede a carico di chiunque ometta di richiedere l'iscrizione nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, l'ammenda da 10 euro a 516 euro e che l'atto verrà iscritto previo controllo del registro delle imprese ai sensi dell'art. 2189 c.c.

Passando, poi, al problematico aspetto delle verifiche sull'atto di trasferimento e dei soggetti a cui competono tali controlli, poche sono le certezze finora raggiunte dai primi commentatori.

E' indubitabile che il controllo che il registro delle imprese continuerà ad espletare sarà esclusivamente di regolarità formale, non incidendo la novella su tali aspet- ➤

ti. Ai sensi dell'art. 2189, secondo comma, c.c., l'ufficio prima di procedere all'iscrizione dell'atto di trasferimento sarà tenuto ad accertare l'autenticità delle sottoscrizioni e il concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione. Il D.P.R. n. 581/1995 specifica l'ambito degli accertamenti espletati prima di procedere all'iscrizione dell'atto depositato dall'ufficio del registro, individuandoli specificamente ne:

- l'autenticità della sottoscrizione della domanda;
- la regolarità della compilazione del modello di domanda;
- la corrispondenza dell'atto, o del fatto del quale si chiede l'iscrizione, a quello previsto dalla legge;
- l'allegazione dei documenti dei quali la legge prescrive la presentazione;
- il concorso delle altre condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione.

Resta escluso, dunque, in capo al registro delle imprese, un controllo di validità sostanziale dell'atto.

Non è tutto. In epoca anteriore alla modifica in commento, come è noto, l'annotazione nel libro soci avveniva a cura degli amministratori dietro esibizione del titolo da cui risultava il trasferimento e l'avvenuto deposito; ciò legittimava l'organo amministrativo a negare l'annotazione in assenza della detta documentazione.

Gli amministratori erano chiamati a verificare che il procedimento delineato nelle disposizioni sopra menzionate fosse stato regolarmente portato a termine. Il che comportava, in primo luogo, il controllo dell'esistenza del titolo, della redazione secondo le forme prescritte e del deposito nel registro delle imprese; in secondo luogo, considerate le finalità per cui l'iscrizione nel libro soci era stata ideata (opponibilità nei confronti della società) e come autorevolmente messo in luce da parte della dottrina, il controllo sulla validità sostanziale del titolo.

Non va tralasciato, inoltre, che nel sistema previgente, gli amministratori, sempre al fine della verifica della legittimazione dell'acquirente della partecipazione nei confronti della società, erano tenuti a controllare che il trasferimento fosse effettuato nel rispetto di eventuali limitazioni statutarie, quali clausole di gradimento o di prelazione e che, in caso di loro violazione, fossero tenuti a rifiutare l'annotazione nel libro dei soci.

Alla luce delle recenti modifiche, il sistema risulta essere alquanto incerto, sia con riferimento ai compiti e alle responsabilità dell'organo di gestione, sia con riguardo alla posizione del socio e dei titolari dei diritti reali quali usufrutto o pegno, sia infine per quanto attiene il ruolo dei professionisti impegnati nella redazione dell'atto di trasferimento.

Con riferimento agli amministratori, ancorché essi siano responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo (*ex art. 2476 c.c.*), è innegabile che scomparendo il

libro soci gli stessi non possano effettuare la verifica dei requisiti utili al fine dell'annotazione in virtù della quale si acquistava la qualità di *socius*.

In altri termini, in base alle norme attualmente vigenti, non esiste alcun obbligo di legge che imponga agli amministratori di "controllare" la composizione della compagine societaria nel momento in cui un socio intenda trasferire le proprie partecipazioni.

Sembrirebbe allora che il controllo degli amministratori, non potendo svolgersi nell'immediatezza, sia necessariamente da effettuarsi ogni volta in cui l'acquirente socio si legittimi come tale per poter esercitare i diritti sociali.

Ciò impone, in ogni caso, che gli amministratori siano tenuti continuamente a monitorare il registro delle imprese e ad effettuare visure camerali ogni volta in cui il socio si trovi nella condizione di poter esercitare i diritti connessi alla propria partecipazione.

Venendo meno il "filtro" degli amministratori circa l'osservanza delle previsioni statutarie nel caso di trasferimento delle partecipazioni societarie, è innegabile che il professionista svolga un ruolo di rilievo nella vicenda, atteso che a fronte dell'assenza di una specifica norma che estenda l'ambito della sua responsabilità anche rispetto ai terzi - tra cui la società - (il legislatore avrebbe potuto prevedere in capo al professionista un obbligo di comunicazione alla società dell'avvenuto trasferimento e dell'avvenuto deposito presso il registro delle imprese; si noti, in proposito, che una corrente autorevole della dottrina ritiene configurabile in capo ai professionisti una responsabilità da contatto ogni volta in cui, a prescindere dal vincolo contrattuale che li lega al cliente, soggetti terzi che siano venuti in contatto con essi per qualsiasi motivo possano essere danneggiati), a seguito della esplicita eliminazione, nell'art. 2470 c.c. e nell'art. 36, comma 1-*bis*, L. n. 133/2008, dell'annotazione nel libro soci, l'unico soggetto a cui legge demanda una funzione è il professionista stesso.

In via prudenziale, allora, quest'ultimo dovrà effettuare comunque adeguate verifiche sull'atto costitutivo, in modo da garantire, direttamente il cliente e indirettamente la società e gli altri soci, che il trasferimento delle partecipazioni societarie non avvenga in dispregio di eventuali limitazioni poste nell'atto costitutivo.

Ciò posto, numerose sono le norme sulle quali la soppressione del libro soci viene ad incidere.

Si pensi, ad esempio, all'art. 2479-*bis* c.c., in base al quale la convocazione dell'assemblea dei soci, in assenza di precipe disposizioni dell'atto costitutivo, viene effettuata tramite lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal registro delle imprese. Ciò impone il monitoraggio delle risultanze del registro delle imprese anche ai fini della convocazione dell'assemblea e la comunicazione

del domicilio dei soci.

Ancorché non sia questa la sede più indicata per affrontare siffatta problematica, non può sottacersi che la formulazione del citato art. 2479-*bis* c.c. nulla dice sui soggetti a cui spetti convocare l'assemblea, mentre detta la disciplina dei soggetti a cui spetta porre in essere gli accorgimenti volti a consentire un regolare svolgimento della riunione assembleare.

Con riferimento al primo aspetto, mette conto rilevare che è rimessa all'atto costitutivo la determinazione delle modalità di convocazione dell'assemblea: pertanto l'atto costitutivo potrebbe indicare soggetti differenti dagli amministratori e dunque riconoscere anche a ciascun socio la competenza a procedere. Proprio con riferimento a tale ipotesi va evidenziato che, essendo rimessa all'autonomia statutaria la determinazione dei metodi di convocazione dell'assemblea ed essendo riconosciuta dalla giurisprudenza la legittimità di clausole che prevedano la convocazione tramite moderni mezzi telematici, al fine di agevolare il soggetto abilitato alla convocazione medesima, si suggeriva, sotto il vigore della precedente disciplina, di aggiornare il libro soci con l'inserimento dei dati considerati rilevanti in relazione alle modalità di convocazione indicate nell'atto costitutivo.

Sembrirebbe, alla luce della recente modifica in rassegna, che ai fini della convocazione, laddove l'atto costitutivo indichi nel socio il soggetto competente a convocare l'assemblea, ricada su costui l'onere della consultazione presso il registro delle imprese.

Passando, poi, all'ipotesi in cui l'atto costitutivo non disponga alcunché circa le modalità di convocazione, troverà applicazione la disciplina legale che rimette agli amministratori tale competenza tenendo in considerazione i termini indicati nella norma in oggetto.

Problematica, allora, appare l'esatta individuazione di un termine entro cui gli amministratori possano espletare le opportune visure presso il registro delle imprese al fine di acquisire la composizione della compagine societaria nel momento in cui l'assemblea deve effettivamente tenersi (in effetti tra il momento della visura camerale necessaria ai fini della convocazione da effettuarsi almeno 8 giorni prima dell'assemblea e il giorno dell'effettiva riunione della medesima potrebbero intervenire mutamenti della compagine societaria dovuti a successivi atti di trasferimenti delle partecipazioni).

Simili osservazioni si possono riproporre anche con riferimento alle ipotesi in cui l'atto costitutivo preveda l'adozione delle decisioni dei soci tramite consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, atteso che ciascun socio deve essere posto in condizione di partecipare al procedimento decisionale e considerato che, in base al primo comma dell'art. 2479 c.c., tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale possono attivare una consultazione o chiedere che la

➤ decisione sia adottata tramite consenso scritto.

V'è da dire, infatti, che nel caso in cui sia stata adottata una decisione in assenza assoluta di informazione, la decisione è affetta da una particolare ipotesi di invalidità, *rectius* nullità, in quanto può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci.

Per ovviare ad alcuni degli inconvenienti che potrebbero sorgere ogni volta in cui si renda necessario convocare i soci o informarli al fine dell'assunzione della decisione, ovvero agli inconvenienti connessi al trasferimento delle partecipazioni in dispregio di clausole limitative, alcuni hanno proposto l'istituzione di un libro soci facoltativo (Massima n. 115 del 10

marzo 2009 del CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO; nello stesso senso ma in chiave dubitativa, ASSONIME, Circolare n. 21/2009; IRDCEC, Circolare n. 12/IR).

Stante la finalità della legge di semplificazione che si propone un effettivo contenimento dei costi per le imprese, tale misura ancorché finalizzata a garantire la certezza dei rapporti giuridici e a mantenere inalterato il ruolo degli amministratori, con conseguente loro responsabilità (in tal senso sempre Massima n. 115 Consiglio Notarile Milano), non appare coerente con la *ratio* della stessa legge di semplificazione.

Sulla base dei cd. criteri letterale e teleologico di interpretazione delle leggi, si snoda il ragionamento del giudice del registro di Verona che, evidenzia come ogni volta in cui il legislatore della novel-

lata s.r.l. abbia voluto rimettere all'autonomia statutaria la possibilità di incidere sulle regole dettate dal codice civile l'abbia fatto con espressa previsione in tal senso. Da ciò, secondo il giudice del registro, deriverebbe la conseguente natura imperativa del primo comma dell'art. 2470 c.c.

In conclusione, aderendo a tale tesi, affascina l'ipotesi da alcuni prospettata per cui, come supporto per gli amministratori e in concorrenza con la consultazione del registro delle imprese, potrebbero essere introdotte statutariamente clausole che impongano al socio di fornire alla società tutte le informazioni non reperibili tramite quella consultazione (in tal senso ASSONIME, Circolare n. 21/2009; IRDCEC, Circolare n. 12/IR).

Dalla Direzione Regionale

Il tempo per l'accertamento

di Pasquale Stellacci

Come è noto l'Amministrazione finanziaria può procedere alla rettifica delle dichiarazioni fiscali, ovvero alla determinazione officiosa di imponibili ed imposte dovute, entro termini decadenziali definiti dagli articoli 43, del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, e 57 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633: il primo relativo alle imposte dirette e all'IRAP, il secondo all'imposta sul valore aggiunto.

Fino all'entrata in vigore dell'art. 37, commi da 24 a 26, del D.L. n. 223/2006 (detto anche decreto "Visco/Bersani"), i termini di decadenza previsti da entrambe le norme in precedenza annotate erano fissati al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni, ovvero, in caso di omissione dell'obbligo dichiarativo, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello nel corso del quale la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

A far data dal 4 luglio 2006, giorno di entrata in vigore del citato decreto legge n. 223/2006, i termini di decadenza appena descritti sono stati raddoppiati in relazione a periodi d'imposta nel corso dei quali sono state commesse violazioni che comportano l'obbligo di denuncia, ex art. 331, c.p.p., per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

La novella normativa, per effetto di quanto disposto dal comma 26 del citato art. 37 del decreto "Visco/Bersani", è applicabile dal periodo d'imposta per il quale alla data del 4 luglio 2006 risultavano ancora pendenti i termini di decadenza originariamente previsti: quindi l'annualità 1998 in caso di dichiarazione omessa e suscettibile di integrazione ex articoli 7, 8 e 9 della legge n. 289/02, in ragione della proroga di due anni dei termini di decadenza, di cui al successivo art. 10 della disciplina agevolativa, ovvero il periodo d'imposta 1999 in ipotesi di dichiarazione regolar-

mente presentata e non coperta da alcuna delle definizioni possibili a mente dei predetti articoli da 7 a 9 della legge n. 289/02. Relativamente, invece, alle annualità in relazione alle quali il contribuente si sia avvalso di modalità "perdonistiche" non idonee a interdire integralmente l'azione di accertamento dell'ufficio (ad esempio presentazione di integrativa semplice, oppure condono tombale in presenza di redditi conseguiti all'estero), le annualità per le quali i termini sono raddoppiabili alla data di entrata in vigore della norma in rassegna decorrono dal 2000, per le dichiarazioni omesse, e dal 2001 per quelle regolarmente presentate.

L'attuale struttura degli articoli 43 del d.p.r. n. 600/73 e 57 del d.p.r. n. 633/72, disciplina i termini di decadenza, - in modo ordinario - al 31 dicembre del quarto o del quinto anno successivo alla presentazione o alla data di scadenza fissata, e - in via condizionata - subordinatamente alla rilevazione di fattispecie concrete integranti l'obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p., all'ottavo o al decimo anno successivo.

Devo sin d'ora osservare che la novella in rassegna, ponendo la denunciabilità del fatto penalmente rilevante ex decreto legislativo n. 74 del 2000, quale condizione per l'applicazione del termine lungo, non richiede la propedeutica presentazione del rapporto penale essendo sufficiente l'astratta rilevanza del fatto sotto tale profilo giuridico.

In altri termini, il raddoppio della tempistica che occupa ha di mira la fase di *input* dell'azione penale, disinteressandosi di quella di *output* del medesimo procedimento, risultante, invece, determinante nell'ipotesi di disconoscimento della deducibilità fiscale di costi ed oneri connessi ad attività penalmente rilevanti, come previsto dall'art. 14, comma 4 bis,

della legge n. 537/93.

Altra questione di interesse è da individuarsi nella necessità o meno della scoperta del fatto penalmente rilevante prima dello spirare degli ordinari tempi di decadenza (come precisato quattro o cinque anni) ovvero prima del decorso del complessivo periodo, ora previsto in seguito alle modifiche in parola e quindi di otto o dieci anni.

A tal fine osservo che nonostante la Relazione accompagnatoria del D.L. n. 223/06 precisa che la modifica normativa nasce dall'esigenza "*di garantire la possibilità di utilizzare per un periodo di tempo più ampio di quello ordinario gli elementi istruttori emersi nel corso delle indagini condotte dall'autorità giudiziaria*", la formulazione dei commi aggiunti nel corpo dei citati articoli 43 e 57, non lascia spazio ad interpretazioni diverse da quella letterale che porta a ritenere necessaria la scoperta del fatto anteriormente al decorso del termine lungo (otto o dieci anni).

E' bene precisare, per contro, che qualora l'ufficio alle soglie dello spirare del termine ordinario riceva un processo verbale di constatazione afferente all'annualità in scadenza (ad esempio p.v.c. consegnato al contribuente il 20.11.2009 relativo al periodo d'imposta 2004), contenente rilievi di carattere fiscale che impongono la denuncia per violazioni sanzionate penalmente a norma del D.Lgs. n. 74/2000, non potrà legittimamente notificare il conseguente avviso d'accertamento prima del decorso del termine di 60 giorni dalla data di consegna del verbale, così come previsto dall'art. 12, comma 7, della Legge n. 212/00, meglio conosciuta come Statuto dei Diritti del contribuente.

E ciò in quanto, l'eventuale notifica entro il termine ordinario, formalizzata in deroga al disposto del citato art. 12, comma 7 dello Statuto per l'urgenza connessa ➤

➤ all'imminente decadenza, risulterebbe priva di fondamento stante il verificarsi della condizione funzionale al raddoppio dei termini di decadenza. Non così, invece, per l'IRAP: le violazioni alle norme disciplinanti tale imposta, infatti, accertabili a norma del D.P.R. n. 600/73, giusta rinvio previsto dall'art. 25, comma 1, del D.Lgs. n. 446/97, non determinando conseguenze di natura penal-tributaria, stante lo specifico riferimento alle imposte sui redditi e all'IVA delle norme di riferimento, ex D.Lgs. n. 74/00, non rendono operativa la novella di cui al più volte richiamato art. 27 del D.L. n. 223/06. Alla luce delle osservazioni che precedono, l'ipotizzata situazione dovrebbe essere risolta

con la notifica entro l'anno dell'avviso di accertamento parziale, ex art. 41-bis del D.P.R. n. 600/73, afferente unicamente all'IRAP e a una delle due imposte (IVA o IRES-IRPEF) eventualmente non connessa alla fattispecie penalmente rilevante emersa dall'attività di controllo, precisando i motivi di deroga all'art. 12, comma 7. Di contro, l'avviso di accertamento relativo all'imposta o ad entrambe le imposte coinvolte nel fatto comportante obbligo di denuncia, ex art. 331 c.p.p., potrà essere validamente notificato entro il termine raddoppiato, precisando in motivazione i presupposti integranti l'ipotesi di uno dei reati previsti e puniti a norma del decreto legislativo n. 74 del 2000. Per concludere,

un'ultima annotazione: i commi aggiunti agli articoli 43 del D.P.R. n. 600/73 e 57 del D.P.R. n. 633/72, lungi dal determinare la proroga degli ordinari termini di accertamento, altrimenti contrastante con il divieto posto dall'art. 3, comma 3, dello Statuto del Contribuente, hanno introdotto nell'ordinamento un ulteriore termine di decadenza eventuale e condizionato, ma comunque non limitato unicamente all'accertamento del maggior imponibile e/o della maggiore imposta collegati alla fattispecie penalmente rilevante, che costituisce il presupposto per il raddoppio del termine decadenza e non anche un limite all'azione dell'Amministrazione finanziaria.

Contabilità e Bilancio

Utilizzo dell'*impairment test* in tempo di crisi

di Renato Santini

Premessa

I principi contabili internazionali¹, privilegiando come utilizzatori finali delle informazioni di bilancio gli investitori e il mercato, rispetto ai soci e ai creditori, prevedono tra le altre cose che qualsiasi attività iscritta a bilancio debba riflettere la propria capacità di generare redditi o flussi di cassa in futuro. Pertanto, se nel tempo tale idoneità dovesse sparire o diminuire, il valore dell'attività stessa dovrebbe essere azzerato o rettificato.

Gli IAS contemplano un procedimento di verifica periodica denominato "*impairment test*", volto a determinare le eventuali perdite di valore delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie a seguito di fatti esogeni ed endogeni alla vita dell'azienda. Lo IAS 36 prescrive, in estrema sintesi, che il valore d'iscrizione (contabile) delle attività non possa essere superiore al cd. "valore recuperabile", ovvero al maggiore valore tra l'ammontare che l'impresa stima di ottenere attraverso l'utilizzo delle attività stesse ("valore d'uso" o *value in use*, normalmente determinato dal valore attuale dei flussi finanziari attesi dall'uso continuativo dell'attività stessa) e il valore ottenibile per mezzo della loro vendita ("valore equo" o *fair value*, dedotti i costi necessari per attuare la vendita).

Nel caso in cui il valore recuperabile fosse divenuto minore rispetto a quello contabile, e quindi laddove l'attività abbia subito una effettiva riduzione di valore, questa dovrà essere svalutata con effetti sul conto economico².

Nell'attuale congiuntura economica, a

valle di alcuni sconvolgimenti epocali che hanno caratterizzato dapprima il settore del credito e successivamente l'intera economia mondiale, diversi economisti³, politici e studiosi hanno puntato il dito, tra le altre cose, contro il funzionamento troppo meccanicistico dell'*impairment test* e del relativo approccio *mark-to-market* (valutazione secondo mercato), i quali possono assumere connotazioni pericolosamente procicliche, favorendo - da un lato - la creazione di valore in periodi di crescita ma - dall'altro - la distruzione del valore in periodi di crisi.

In questo periodo di forte volatilità e incertezza, risulta alquanto difficile - se non impossibile - determinare un prezzo che sia una *proxy* accettabile per il *fair value*. Parimenti, formulare delle previsioni affidabili, base imprescindibile per stimare i flussi di cassa prospettici per il valore d'uso, diventa un compito impraticabile.

Nel presente articolo, dopo una rivisitazione sulle logiche di funzionamento degli IAS/IFRS nelle *business combination* e nell'allocazione dei relativi prezzi, si fornirà un quadro d'insieme sui principali meccanismi di funzionamento dell'*impairment test* secondo lo IAS 36 e si descriveranno in sintesi i contributi ad oggi più rilevanti per cercare di raggiungere i primi obiettivi di salvaguardia del sistema.

Le logiche introdotte dagli IAS/IFRS per le *business combination*

Il mutamento che lo scenario contabile internazionale ha subito dal 2005, a segui-

to dell'introduzione degli IAS/IFRS con riferimento particolare alle aggregazioni aziendali (*Mergers & Acquisitions - M&A*) e ai metodi di iscrizione del *goodwill* e degli altri *intangibles*, prende forma grazie a due documenti:

- IFRS 3 (Aggregazioni di imprese);
- IAS 36 (Riduzione di valore delle attività).

Nel complesso, i due principi hanno posto fine alla contabilizzazione dei processi di M&A secondo il *pooling of interests method* e contestualmente hanno modificato le modalità di contabilizzazione e di gestione del valore degli intangibili aziendali.

Per ciò che concerne il primo aspetto, e dunque le modalità di rilevazione contabile delle procedure di M&A, i metodi rintracciabili nella prassi contabile internazionale erano, fino all'introduzione dei principi contabili internazionali, i seguenti:

- il *pooling of interest method*, consistente nel riporto pedissequo dei valori di bilancio pre-aggregazione nel bilancio della società risultante dalla fusione o incorporante;
- il *purchase method*, consistente nella distribuzione del valore di acquisto sugli Asset della società risultante dalla fusione o incorporante.

Con l'introduzione dello IFRS 3 è stata imposta l'adozione obbligatoria del secondo metodo, mentre è stato cancellato il primo (anche in relazione alla sua scarsissima diffusione). A gennaio 2008 è stato pubblicato il nuovo IFRS 3 che sarà adottato a partire dai bilanci in corso al 1° ➤

¹ Il D.Lgs. 28/02/2005 n. 38 ha stabilito che le maggiori imprese italiane (società quotate, società con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, banche italiane, altri intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia, imprese di assicurazione) siano obbligate a redigere il bilancio consolidato con i principi contabili internazionali IAS-IFRS emessi dallo IASB - *International Accounting Standards Board* ed omologati dall'Unione Europea ai sensi del Regolamento Comunitario n. 1006/2002 e dei regolamenti successivi. Per quanto riguarda il bilancio d'esercizio, l'obbligo di applicazione degli IAS-IFRS nel nostro paese decorre dal 1° Gennaio 2006, con facoltà di applicazione dal 1° Gennaio 2005. L'obbligo si è poi esteso ai bilanci separati e alle relative controllate delle maggiori imprese mentre l'adozione da parte di tutte le altre è ad oggi meramente opzionale.

² A determinate e stringenti condizioni è prevista anche la possibilità di ripristinare le perdite di valore nel caso fossero venuti meno gli elementi esogeni ed endogeni che avevano generato le perdite stesse.

³ Tra tanti, Luigi Zingales: *Mark-to-market, quella regola da sospendere*, Il Sole 24 Ore del 17 settembre 2008.

◆ luglio 2009⁴. Tale metodo, tra le altre cose, ha in parte e marginalmente modificato⁵ il *purchase method* (denominato oggi *acquisition method*).

Si ricorda che gli IAS 36 e 38 pongono l'obbligo di determinazione e di verifica del valore solo per gli *intangibles* acquisiti e non per quelli generati internamente.

L'impairment test secondo lo IAS 36

Come detto, l'*impairment test* ha la finalità di individuare una perdita per riduzione di valore e quindi di individuare la situazione in cui il valore contabile di un'attività ecceda il valore recuperabile.

a) Ambito di applicazione

Lo IAS 36 si applica a tutte le seguenti immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie:

- i fabbricati, gli impianti e i macchinari ai quali si applica anche lo IAS 16;
- le attività immateriali, compreso l'avviamento, alle quali si applica anche lo IAS 38;
- gli investimenti immobiliari valutati al costo, ai quali si applica anche lo IAS 40;
- le partecipazioni in società controllate, collegate e joint ventures, disciplinate dagli IAS 27, 28 e 31.

b) Criteri per l'identificazione della riduzione del valore

Mentre gli intangibili a vita utile indefinita debbono essere sottoposti al test di deperimento con cadenza quantomeno annuale, gli intangibili a vita utile definita e le altre attività, essendo ammortizzate, debbono esservi sottoposti solo al verificarsi di particolari segnali.

Lo IAS 36 distingue tali segnali a seconda che derivino da fonti esterne e interne di informazione. I segnali di derivazione esterna si verificano quando⁶:

- il valore di mercato di un'attività è diminuito significativamente durante l'esercizio;
- si verificano o si verificheranno variazioni significative con effetto negativo per l'entità nell'ambiente tecnologico, di mercato, economico o normativo nel quale l'entità opera o nel mercato al quale l'attività è rivolta;
- i tassi di interesse di mercato o altri tassi di remunerazione del capitale sugli investimenti sono aumentati nel corso dell'esercizio ed è probabile che tali incrementi condizionino il tasso di attualizzazione utilizzato nel calcolo del valore d'uso di un'attività intaccandone il valore;
- il valore contabile dell'attivo netto dell'entità è superiore alla sua capitalizzazione di mercato.

I segnali di derivazione interna si verificano quando⁷:

- l'obsolescenza o il deterioramento fisico

di un'attività risulta evidente;

- significativi cambiamenti con effetto negativo sull'entità si sono verificati nel corso dell'esercizio oppure si suppone che questi si verificheranno nel futuro prossimo. Tali cambiamenti includono piani di dismissione, di ristrutturazione, ecc.;

- l'andamento economico dell'attività è o sarà peggiore di quanto previsto dall'informativa interna.

c) Le Cash Generating Units

Spesso la valutazione di una singola attività può divenire un processo assai delicato e a volte impreciso. Per questo motivo, lo IAS 36 prevede che se non risulta possibile stimare il valore recuperabile di una singola attività, l'impresa deve procedere alla scomposizione di tali attività in porzioni chiamate *cash generating units* (CGU) ed alla successiva allocazione dei valori in tali porzioni. Tanto vale soprattutto per la determinazione e l'imputazione del maggior prezzo pagato in una *business combination*, ovvero l'avviamento.

Le CGU sono definite dallo IAS 36, § 6 come *il più piccolo gruppo identificabile di attività che generi flussi finanziari in entrata che sono ampiamente indipendenti dai flussi finanziari in entrata generati da altre attività o gruppi di attività*. A tal proposito, lo stesso principio contabile prevede però che l'individuazione di una CGU non possa che essere frutto di un giudizio soggettivo.

d) Il processo di impairment vero e proprio

Una volta determinati i valori contabili e recuperabili (vedi in seguito) delle singole attività o CGU si giunge al momento dell'esecuzione del vero e proprio *impairment test*. Tale processo si articola in due passaggi:

1. confronto del valore contabile dell'attività o della CGU con il relativo valore recuperabile. Solo se il valore recuperabile risulta inferiore al valore contabile si dovrà procedere al passaggio successivo;
2. allocazione della perdita di valore.

A proposito di quest'ultimo punto lo IAS 36, § 104, prevede che si debba imputare la riduzione di valore a diminuzione del valore contabile delle attività che fanno parte della CGU nel seguente ordine:

- a decremento del valore di qualsiasi avviamento eventualmente iscritto;
- a riduzione del valore delle altre attività appartenenti alla CGU in proporzione al valore di ciascuna attività che fa parte di essa.

Lo stesso principio contabile, al paragrafo 105, stabilisce dei limiti ben precisi alla riduzione del valore contabile di un'attività. L'attività non deve essere diminuita nel proprio valore contabile al di sotto del maggiore tra:

- a) *fair value*;
- b) valore d'uso;
- c) zero.

Nel rispetto di tali limiti viene detto che laddove un'attività non possa essere ulteriormente ridotta, si dovrà allocare la residuale perdita durevole a riduzione del valore delle altre attività in proporzione al rispettivo valore contabile.

e) Il ripristino di valore

Lo IAS 36 dedica uno spazio notevole (§109 - 125) sul reintegro del valore di un'attività o di una CGU a seguito di una perdita.

Uno degli aspetti centrali relativi al ripristino di valore è l'impossibilità di reintegrare l'avviamento (§125) una volta abbattuto per *impairment loss*, anche se dovessero venire meno gli elementi che avevano basato la sua riduzione.

f) Il valore recuperabile dello IAS 36

Lo IAS 36, paragrafo 6, prevede che per valore recuperabile (*recoverable amount*) si intenda il maggiore tra *fair value less cost to sell*, e *valore d'uso*.

Fair value less cost to sell⁸

Per quanto riguarda il calcolo del *fair value less cost to sell*, si intende il prezzo pattuito in un accordo vincolante di vendita (*binding sale agreement*) in un'operazione fra parti indipendenti, rettificato dei costi marginali direttamente attribuibili alla dismissione del bene.

Se per un cespite non vi è alcun accordo vincolante di vendita, ma per esso esiste un mercato secondario (come avviene ad esempio per gli automezzi o per alcuni immobili residenziali), il valore ricercato è pari al prezzo corrente di mercato alla data di riferimento della valutazione al netto dei costi di dismissione. Se non fosse disponibile il prezzo corrente dell'offerta si dovrebbe far ricorso al prezzo della transazione più recente, sempre che nel frattempo non siano intervenuti significativi mutamenti nel quadro economico.

Valore d'uso⁹

Per valore d'uso, si intende il valore attuale dei flussi finanziari futuri netti che la singola attività, o l'unità generatrice di flussi finanziari (CGU) nella quale essa è inserita, è in grado di generare durante la sua prevista vita utile, più il valore attuale del flusso finanziario netto derivante dalla dismissione del cespite (o della CGU) alla fine della vita utile.

Lo IAS 36 dedica una trattazione molto più approfondita al valore d'uso rispetto al *fair value*, probabilmente per limitare i maggiori ambiti di soggettività normalmente insiti in una stima di flussi di cassa prospettici rispetto alla rilevazione, più o meno oggettiva, di un prezzo. Nel calcolo del valore d'uso occorre tener conto dei seguenti elementi¹⁰:

⁴ Con il nuovo IFRS 3 è stato pubblicato il nuovo IAS 27 denominato *Consolidated and Separate Financial Statements*.

⁵ Una delle principali differenze rispetto al precedente IFRS 3 risiede nel fatto che se l'acquirente possiede meno del 100% del capitale dell'acquisita alla data dell'acquisizione, potrà essere contabilizzato anche il *goodwill* attribuibile agli interessi di minoranza (se le attività e le passività sono contabilizzate al *fair value*).

⁶ IAS n. 36, § 12, lett. da (a) a (d).

⁷ IAS n. 36, § 12, lett. da (e) ad (f).

⁸ IAS 36 da § 26 a § 29.

⁹ IAS 36 da § 30 a § 57.

¹⁰ Guida all'applicazione dell'*impairment test* dello IAS 36, op. cit., pag. 32, e IAS 36 par. 30.

- ◆ - stima dei flussi finanziari futuri generati dal cespite considerato;
- aspettative in merito a possibili variazioni dell'importo o del tempo di verifica dei flussi;
- valore temporale del denaro, pari al tasso corrente d'interesse privo di rischio di mercato;
- prezzo per l'assunzione del rischio connesso all'incertezza implicita nell'utilizzo del cespite (riguardante in particolare l'ampiezza e la collocazione temporale dei flussi finanziari);
- altri fattori di rischio, connessi all'utilizzo di quel determinato cespite o se si tratta di una CGU (es.: un'azienda), che tengano conto dei rischi che si affrontano nello svolgimento dell'attività (es.: rischio specifico del settore in cui opera l'azienda, rischio connesso alle dimensioni ridotte rispetto a quello delle imprese concorrenti quotate alle quali sono riferiti i parametri del mercato finanziario, rischio di illiquidità implicito nella non quotazione in borsa, ecc.).

Si richiama l'attenzione sul punto b) del § 33 dello IAS 36, laddove si evidenzia la necessità che dalla stima debbano essere esclusi i flussi finanziari in entrata e in uscita basati su ristrutturazioni / miglioramenti o ottimizzazioni di attività.

Infine, lo IAS 36, § 55 specifica precisi criteri per la scelta del tasso con cui attualizzare i flussi finanziari futuri originati dall'attività. Nello specifico viene stabilito che il tasso di attualizzazione debba essere al lordo delle imposte e che debba riflettere le condizioni correnti del mercato del valore temporale del denaro e dei rischi specifici dell'attività per i quali le stime dei flussi finanziari futuri non sono state rettifiche. Lo stesso IAS 36 al § 56 prevede che il tasso scelto debba essere comparabile con quelli utilizzati in transazioni aventi ad oggetto attività similari.

Il documento OIC 2009 su Impairment e Avviamento

A inizio 2009 l'OIC (organismo Italiano di Contabilità) ha emesso una bozza per consultazione di un documento denominato "Impairment e Avviamento"¹¹ per il quale si aspettavano osservazioni entro il 30 aprile 2009.

Il contenuto del documento è abbastanza variegato e spazia da alcuni concetti generali sull'avviamento, ad alcuni approfondimenti sulle CGU, sul valore d'uso e sui relativi tassi di attualizzazione e di crescita per il valore terminale. Il contenuto del documento va decisamente oltre rispetto ai chiarimenti forniti sullo IAS 36 nelle tre guide OIC sino ad oggi pubblicate¹².

Tuttavia, visto il periodo di emissione (febbraio 2009), chi si aspettava già una risposta da parte dell'OIC alle problematiche relative alla prociclicità dell'*impairment test* è rimasto probabilmente deluso.

Il documento sembra in realtà scritto oltre un anno prima, in periodi ove ci si preoccupava maggiormente di fornire elementi di analisi per limitare la soggettività nella scelta di alcuni parametri, soprattutto relativamente al valore d'uso, ovvero: ragionevolezza dei flussi finanziari prospettici di una CGU (§ 5), tassi di crescita per il calcolo del valore terminale nel valore d'uso (§ 6) e tasso di attualizzazione - wacc¹³ (§ 7).

Vediamo in sintesi quali elementi di novità sono contenuti nel documento dell'OIC che possano avere un impatto di qualche rilievo sulla determinazione del valore recuperabile e, più in generale, dell'avviamento, con specifico riferimento alla difficile congiuntura economica attuale.

a) Il valore d'uso di una CGU

Il documento ribadisce che il valore d'uso è definito come il valore attuale dei flussi finanziari netti che si prevede avranno origine da una CGU. Il calcolo del valore d'uso della CGU è ottenuto attraverso la stima dei seguenti fattori:

- flussi finanziari futuri in entrata e in uscita che deriveranno dall'uso continuativo della CGU e dalla sua dismissione finale;
- tasso di attualizzazione appropriato ai flussi finanziari in entrata e in uscita futuri.

La formula riportata per il calcolo dei flussi di cassa è quella classica della versione *unlevered*, ossia di flussi finanziari al lordo degli oneri finanziari e fiscali, ovvero:

$$W = [\sum F(t)/(1 + WACC)^t + F(n)/(1 + WACC)^n]$$

ove:

W = valore d'uso della CGU oggetto di valutazione;

F(t) = flussi finanziari netti per ciascuno degli N anni considerati nel periodo di proiezione esplicita;

F(n) = valore residuo o terminale della CGU alla fine dell'ultimo periodo di proiezione esplicita;

WACC = costo medio ponderato del capitale investito nella versione al lordo delle imposte (di norma per le valutazioni d'azienda è invece al netto delle imposte). Ovviamente, la principale differenza con la formula valutativa avente come oggetto l'azienda è che manca ogni riferimento alle passività finanziarie, essendo espressamente evidenziato dallo IAS 36 che le eventuali passività finanziarie non vanno registrate a deconto del valore d'uso ma nella sezione del bilancio relativa ai debiti finanziari.

b) I flussi finanziari di una CGU

Contrariamente a quanto avviene per le valutazioni d'azienda, il documento chiarisce che il flusso netto annuale da attualizzare è pari all'*EBITDA* (*earning before interest, taxes, depreciation and amortisation*), ovvero quella componente di conto economico anche al lordo di ammortamenti e accantonamenti, in quanto il valore attuale di tali flussi deve essere confrontato con la somma dei valori contabili delle attività materiali e di quelle immateriali alla data di riferimento dell'*impairment test* della CGU. Viceversa, per la valutazione d'azienda oltre all'*EBITDA* (meno le imposte) occorre aggiungere / togliere le variazioni di CCN (crediti, magazzino e debiti) e le variazioni relative agli investimenti e disinvestimenti.

Viene poi confermata la necessità di presupposti di ragionevolezza e sostenibilità nella stima dei flussi già contenute nello IAS (§ 33), già analizzate in precedenza.

c) Tassi di crescita e valore terminale

Il documento OIC fornisce alcuni chiarimenti sulla determinazione del valore terminale, ovvero il valore (da attualizzare) dell'attività al termine del periodo di previsione specifica, di norma non superiore ai 5 anni. Tali chiarimenti in realtà appartengono al patrimonio della finanza classica e della pratica valutativa con il DCF (*discounted cash flow*)¹⁴.

In sostanza, viene ribadito che il calcolo andrebbe compiuto sulla base del modello della crescita perpetua, utilizzando l'ultimo flusso di cassa della proiezione (FC_T) e scontandolo all'infinito o per il tasso di attualizzazione (WACC) in ipotesi di non crescita o mediante il tasso (WACC - g) in presenza di un tasso di crescita positivo:

$$TV = \frac{FC_T}{wacc} ; TV = \frac{FC_T}{wacc - g}$$

Viene anche contemplata la possibilità che la crescita sia negativa e ciò significa, dal punto di vista finanziario, far diminuire il valore attuale. Si tenga conto che i tassi di attualizzazione sono nominali quando i flussi finanziari sono calcolati in moneta inflazionata, mentre sono espressi in termini reali nel caso in cui i flussi finanziari siano determinati in moneta reale (§ 40).

d) Il tasso di attualizzazione

Sulla determinazione del tasso di attualizzazione il documento OIC riprende quanto si può ritrovare in qualsiasi manuale di finanza aziendale, utilizzando la formula del costo medio ponderato del capitale (WACC) nella sua forma al lordo delle imposte.

La formula del WACC riportata dal documento OIC è la seguente:

$$WACC = K \frac{PN}{D + PN} + K_d (1 - T) \frac{D}{D + PN}$$

ove:

K = costo medio dell'*equity*

PN = valore dell'*equity*

D = indebitamento medio

K_d = costo dell'indebitamento

T = aliquota fiscale sugli oneri finanziari

La versione utilizzata dallo IAS 36 tuttavia è al lordo delle imposte, per cui la formula finale sarà:

$$WACC (lordo) = \frac{WACC}{(1 - T)}$$

¹¹ OIC, Applicazioni IAS/IFRS, bozza per consultazione, febbraio 2009.

¹² OIC 1 del 16 settembre 2005, OIC 2 del 23 aprile 2007 e OIC del 25 giugno 2008.

¹³ *Weighted Average Cost of Capital*, o costo medio ponderato del capitale.

¹⁴ L. Guatri, M. Bini, *Nuovo Trattato sulla Valutazione delle Aziende*, UBE 2005, § 16.17.18; M. Massari e L. Zanetti, *Valutazione Finanziaria*, Mc Graw Hill, 2004, pag. 184 - 188; R. Santini, *Piani Finanziari e Valore d'Impresa*, Il Mulino, 2007, §12.3 pag. 283 - 287.

La determinazione del costo del capitale proprio K viene eseguita sulla base della classica formula del “*Capital Asset Pricing Model*”, un modello matematico uniperiodale che determina il costo del capitale proprio quale somma del rendimento di titoli a rischio nullo e di un premio per il rischio a sua volta dipendente dalla rischiosità sistematica dell’azienda oggetto di valutazione (misurato con un coefficiente detto beta). La formula del CAPM è la seguente:

$$K = r_f + (\beta_m - \beta_f) \bar{\alpha}$$

Ove:

K = costo del capitale proprio

r_f = rendimento di titoli a rischio nullo (*risk free*)¹⁶

$\beta_m - \beta_f$ = premio per il rischio aziendale (*market risk premium*)¹⁷

β = coefficiente di rischiosità sistematica non diversificabile¹⁸

Il costo del debito è di norma individuato nel tasso che l’azienda pagherebbe nelle attuali condizioni di mercato per ottenere un nuovo finanziamento a medio-lungo termine.

La determinazione del peso dell’equity e dell’indebitamento si deve riferire all’intero arco temporale di proiezione. Il principio (IAS 36, appendice A19) prevede che il peso dell’equity e dell’indebitamento siano determinati con riferimento ad una ipotetica impresa quotata operante con le medesime attività e non con riferimento specifico alla struttura del capitale dell’impresa, in quanto i flussi finanziari futuri non dipendono dal modo in cui l’impresa ha finanziato l’acquisto dell’attività. Ciò rappresenta una sostanziale deviazione rispetto alla formula del WACC utilizzata per la valutazione d’azienda, in quanto in questo caso la ponderazione deve avvenire sulla base del valore di mercato dell’equity e del debito, ma con riferimento alla specifica azienda oggetto di valutazione, qualora questi indici siano osservabili.

Il documento OIC, infine, riporta una serie di fattori, notoriamente citati in dottrina¹⁸, che sono in grado di influenzare il beta e conseguentemente il costo del capitale complessivo, ovvero: la grandezza dell’impresa, la ciclicità del settore, le prospettive di crescita, il grado di leva operativa (ovvero il peso dei costi fissi sui costi totali), il grado di internazionalizzazione, il grado di diversificazione, e il grado di leva finanziaria.

Il documento Banca d’Italia / Consob / Isvap del 6 febbraio 2009

Il documento Banca d’Italia / Consob /

Isvap del 6 febbraio 2009 è denominato “*Informazioni da fornire nelle relazioni finanziarie sulla continuità aziendale, sui rischi finanziari, sulle verifiche per riduzione di valore delle attività e sulle incertezze nell’utilizzo delle stime*” e contiene una serie di indicazioni, da seguire in via non obbligatoria, per la redazione dei bilanci annuali e semestrali nell’attuale contesto di crisi. I destinatari sono perciò i consigli di amministrazione, i collegi sindacali, le società di revisione e le direzioni aziendali delle società che utilizzano gli IAS/IFRS.

La preoccupazione delle autorità è quella di cercare di fornire agli utilizzatori delle informazioni finanziarie tutti gli elementi possibili per potere correttamente stimare i diversi rischi che le società si trovano oggi a fronteggiare a causa dell’attuale congiuntura. In realtà il documento non elabora principi propri ma riprende argomenti e fattori già presenti negli IAS o nei principi di revisione e pone opportuno accento sulla necessità di fornire adeguatamente tutte le informazioni richieste.

a) Il presupposto della continuità aziendale

Il principio base contenuto nella seguente sezione è quello dello IAS 1 (§23 – 24): “*Il bilancio deve essere redatto nella prospettiva della continuazione dell’attività a meno che la direzione aziendale non intenda liquidare l’entità o interrompere l’attività, o non abbia alternative realistiche a ciò. Qualora la direzione aziendale sia a conoscenza, nel fare le proprie valutazioni, di significative incertezze relative a eventi o condizioni che possano comportare l’insorgere di seri dubbi sulla capacità dell’entità di continuare a operare come un’entità in funzionamento, tali incertezze devono essere evidenziate*”.

Con riferimento ai fattori e alle circostanze che possono assumere rilevanza per la valutazione del requisito della continuità aziendale, il documento riporta gli indicatori finanziari e gestionali contenuti nel principio di revisione ISA n. 570²⁰ sulla continuità aziendale, tra i quali si possono mettere in luce i seguenti:

- situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo;
- bilanci storici o prospettici che mostrano *cash flow* negativi;
- principali indici economico-finanziari negativi;
- consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività che generano *cash flow*;
- perdita di mercati fondamentali, di contratti di distribuzione, di concessioni o di

- fornitori importanti;
- capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità ad altre norme di legge;
- contenziosi legali e fiscali che, in caso di soccombenza, potrebbero comportare obblighi di risarcimento che l’impresa non è in grado di rispettare;
- modifiche legislative o politiche governative dalle quali si attendono effetti sfavorevoli all’impresa.

Il documento richiama anche il contenuto di un altro atto emesso dallo IAASB il 2 gennaio 2009²¹, avente il medesimo contenuto sul *going concern*, che si sofferma in particolare, sempre partendo dall’ISA 570, sui fattori che potrebbero assumere rilevanza nell’attuale periodo di crisi, come:

- prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso; oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine;
- indicazioni di cessazione del sostegno finanziario da parte dei finanziatori e altri creditori;
- incapacità di saldare i debiti alla scadenza;

b) Le informazioni sui rischi finanziari

Il documento ricorda che nelle relazioni finanziarie devono essere riportate tutte le informazioni, previste dall’IFRS 7, che consentano di valutare la rilevanza e la natura dei rischi degli strumenti finanziari, con riferimento alla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società. In particolare, si tratta di descrivere il rischio di credito, il rischio di liquidità e il rischio di mercato (IFRS 7, paragrafi da 33 a 42).

Nell’attuale fase di crisi dei mercati finanziari, il documento richiama l’attenzione sul rischio di liquidità ricordando che, in conformità di quanto previsto dall’IFRS 7, le società sono tenute a fornire nelle note al bilancio sia le informazioni di natura qualitativa (le esposizioni, come esse si originano, gli obiettivi, le politiche e i processi aziendali per gestire il rischio di liquidità nonché i metodi per misurarli) sia le informazioni di natura quantitativa relative a tale profilo di rischio.

Si richiama infine l’esigenza di segnalare l’eventuale concentrazione di crediti commerciali verso singole controparti e l’esposizione verso prodotti finanziari percepiti come particolarmente rischiosi (CDO, CDS, ecc..) mediante le informazioni contenute in una apposita appendice del documento.

¹⁵ W.F. Sharpe “*Capital Asset Prices: A theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk*” in Journal of Finance n. 19, pag. 425 - 442, settembre 1964; J. Lintner “*The valuation of Risk Assets and the selection of Risky investments in Stock Portfolios and Capital Budgets*” in Review of Economics and Statistics, n. 47, pag. 13 - 37, febbraio 1965.

¹⁶ In Italia vengono di solito utilizzati i rendimenti dei titoli di stato a lungo termine. Vedi indici della sezione Finanza e Mercati del Sole 24 Ore ed in particolare il rendimento effettivo dei BTP 30ennali.

¹⁷ Determinato su base prevalentemente storica, sulla base della differenza di rendimento tra l’indice del mercato azionario e i titoli di stato in un periodo abbastanza lungo. Per l’Italia, questo dato, a seconda del periodo osservato, ha oscillato tra il 3,5% ed il 6%, mentre nell’attuale periodo di crisi, anche con rilevazioni di tipo prospettico, il premio per il rischio è divenuto superiore all’8%.

¹⁸ Esso viene determinato sulla base degli scostamenti delle variazioni di prezzo tra un determinato titolo e l’indice di mercato in un periodo di osservazione. Il beta di un titolo poco rischioso è inferiore a 1 (ad es. 0,5), mentre il beta di un titolo rischioso è superiore a 1 Il beta è pari alla seguente formula: ove al numeratore è espressa la covarianza tra il titolo i e il mercato m e al denominatore è espressa la varianza di mercato m .

¹⁹ R. Santini, *I fattori non statistici che influenzano il beta*, op. cit., § 13.3.2.2.

²⁰ Principio di revisione ISA n. 570 raccomandato dalla Consob con delibera n. 16231 del 21 novembre 2007.

²¹ IAASB - International Auditing and Assurance Standards Board, *Audit considerations in respect of going concern in the current economic environment*, January 2009.

❖ c) **Le informazioni da fornire in merito alla verifica delle riduzioni per perdite di valore e incertezza delle stime**

Per quanto riguarda questo aspetto, il documento delle autorità richiama la necessità di seguire il tracciato delle informazioni richieste dallo IAS 36 contenute nei par. 133 e 134

In particolare, il documento ricorda che il par. 134 lett. f), richiede un'analisi di sensitività del risultato dell'impairment test rispetto alle variazioni degli assunti di base che ne condizionano il valore. Al riguardo, gli amministratori devono prestare attenzione nell'eseguire tale analisi e nel fornire tutte le informazioni richieste dal citato Principio. Tale informativa risulta essere ancora più rilevante in considerazione dell'attuale situazione di volatilità dei mercati finanziari e di incertezza sulle prospettive economiche future. Per quanto riguarda l'incertezza delle stime, il documento richiama tra l'altro lo IAS 1 al par. 116, ove si ricorda che nelle note al bilancio, deve essere riportata un'adeguata informativa sui presupposti fondamentali riguardanti il futuro e sulle altre cause di incertezza delle stime che potrebbero presentare un elevato rischio di dar luogo, entro l'esercizio successivo, a significative rettifiche dei valori contabili delle attività e delle passività riportate nelle relazioni finanziari.

L'Impairment test "straordinario"

Contro la "ingenuità" di una lettura scolastica dell'impairment test, e conseguentemente per evitare buona parte dei danni che una simile lettura potrebbe procurare ai bilanci delle aziende per il 2008 e soprattutto per il 2009, gli aziendalisti Luigi Guatri e Mauro Bini dell'Università Bocconi di Milano hanno proposto²¹ una rivisitazione dell'impairment test stesso in una chiave tale da escludere gli aspetti più strettamente meccanicistici derivanti dalla presa d'atto degli effetti attuali e correnti della crisi sulla redditività prospettica aziendale.

Gli autori introducono la rilevante distinzione tra impairment test "ordinario" - da compiere sul goodwill e sugli altri intangibili a vita indefinita e da svolgere con cadenza annuale in assenza di fattori esterni di presunzione di impairment - e "straordinario" - da estendersi anche a tutti gli asset dello IAS 36 e 39, in presenza di fattori esterni di presunzione.

In estrema sintesi, Guatri e Bini sostengono che, in caso di crisi come la presente - che rendono di fatto impraticabile sia il riferimento a un fair value credibile, sia una stima affidabile dei flussi di cassa prospettici - occorre fare riferimento alle capacità "normali" di reddito dell'azienda, individuando le fonti primarie di generazione del reddito stesso.

Gli autori immaginano che un miglior approccio valutativo sia legato non tanto a un affinamento nelle capacità di previsio-

ne quanto ad un'analisi della tenuta delle fonti di vantaggio competitivo di cui l'impresa dispone. Tali fonti sono riconducibili ad alcune primarie attività intangibili (denominate Primary Income Generating Assets - PIGA) quali i marchi, i brevetti, le relazioni commerciali, i depositi il portafoglio premi, ecc.. Buona parte di questi intangibili o non sono iscritti in bilancio, in quanto formati internamente, o sono iscritti al valore contabile o al fair value storico, se acquisiti esternamente. Il loro valore è funzione non del risultato corrente ma di un risultato medio normale di lungo periodo, rintracciabile su base storica e non prospettica, tipicamente con i metodi reddituali previsti per gli intangibles.

Partendo dalla redditività medio-normale dei PIGA, per arrivare al valore recuperabile dell'impairment test, occorrerà determinare anche: a) il livello di investimenti necessari per ristabilire / mantenere tali capacità; b) il tempo per ristabilire la redditività medio-normale degli stessi PIGA; c) la dinamica del tasso di attualizzazione e d) il reddito atteso di breve termine. Nella formula è dato anche un minuendo, ovvero il valore attuale degli utili reinvestiti (ovvero gli investimenti per ristabilire le capacità dei PIGA) e degli eventuali aumenti di capitale per dotare l'azienda di capitale qualora necessario.

La formula equity side per il valore recuperabile W è la seguente:

$$W = \sum_{t=1}^n \frac{R_t}{\prod_{s=1}^t (1 + coe_s)} - \sum_{t=1}^n \frac{R_t - Div_t}{\prod_{s=1}^t (1 + coe_s)} - \frac{AUM_{cap,t}}{(1 + coe)^t} + \frac{R_{potenziale}}{\prod_{s=1}^n (1 + coe_s)}$$

Ove:

R_t = reddito atteso negli n anni prima di raggiungere la redditività a regime;

coe = costo del capitale proprio (cost of equity) alle condizioni correnti di mercato;

coe_t = costo del capitale proprio (cost of equity) aggiustato per riflettere l'abbattimento delle componenti più volatili di reddito nel tempo. Il costo è crescente;

R_t - Div_t = Utile trattenuto, ovvero investimenti per ristabilire il valore dei PIGA;

AUM_{cap, T} = Aumenti di capitale al tempo T

R_{potenziale} = reddito netto potenziale ascrivibile ai PIGA

Quindi, il valore recuperabile è pari ai redditi correnti previsti dai piani prospettici, più il valore terminale fornito dai PIGA, meno gli investimenti necessari per ristabilire la capacità dei PIGA di ritornare ad un livello normale di redditività e gli aumenti di capitale, se necessari. Il tutto attualizzato per riflettere gli adeguati livelli di rischio ed il valore finanziario del tempo all'interno del cost of equity.

Le tesi di Guatri e Bini partono da assunti convincenti, sui quali non si può dissentire. Occorre anche considerare che la soluzione proposta si può in qualche modo collocare all'interno dell'impianto IAS/IFRS, ovvero è "IAS compliant", il che significa evidentemente che non

occorre stravolgere o tantomeno abbattere qualche architrave per potere adottare la pratica dell'impairment straordinario.

L'unica perplessità è relativa alla complessità e all'inevitabile ulteriore margine di soggettività introdotto dal sistema proposto. Le direzioni delle aziende più evolute, con figure manageriali di altissimo livello, già prima della crisi non si trovavano perfettamente a loro agio con lo IAS 36. Introdurre ulteriori e maggiori complessità, anche se giustificabile nelle intenzioni, avrebbe l'effetto secondario di quasi completamente "esternalizzare" il processo di impairment, con il rischio di creare, oltre a maggiori costi, una rete di nuove "agenzie per l'impairment" formate da professionisti, revisori ed accademici. Sicuramente un business promettente, ma solo per questi ultimi (anche se chi scrive fa parte della categoria). Abbiamo già visto il contributo delle agenzie di rating e, francamente, ci basta.

Conclusioni

La meccanicità introdotta tra le altre cose dagli IAS/IFRS (ma non solo) attraverso l'impairment test trascina con sé il rischio più che fondato di peggiorare ulteriormente i risultati economici delle aziende già segnati dalla gestione corrente (effetto prociclico). Un automatismo che può anche portare con sé il pericolo di contare due volte (double counting) gli effetti della crisi.

Sinora da parte delle autorità nazionali ed internazionali, nonostante un gran parlare e una maggiore attenzione focalizzata sul problema del credito (IAS 39) e di Basilea 2, non si è fatto molto per intervenire. Si è visto in precedenza come gli unici documenti sino ad oggi emessi (quello di Banca d'Italia / Consob / Isvap, a propria volta derivante da quello dell'IAASB e quello dell'OIC) si concentrino più sulle informazioni di supporto e su circoscrivere il più possibile la soggettività delle stime, che su misure alternative.

Alcuni autori hanno tentato di offrire una soluzione IAS compliant, quale quella dell'impairment "straordinario", certamente suggestiva e lodevole, ma probabilmente assai difficile da mettere in pratica senza aumentare i già alti margini di discrezionalità nelle valutazioni. Rendere l'impairment materia da "maghi e alchimisti" non sembra la soluzione ideale nel lungo termine.

Prima di ciò, ci sarebbero alcuni punti nello IAS 36 sui quali varrebbe la pena promuovere un serio approfondimento critico, tra i quali, a parere di chi scrive, il vincolo che nelle stime prospettiche debba essere riflessa solo la condizione corrente del business (senza che ad esempio possano essere valutati gli effetti di una potenziale ristrutturazione o riorganizzazione) o l'impossibilità di ricostituire in tutto o in parte l'avviamento, qualora ne ricorrano i presupposti. La modifica anche par-

²¹ L. Guatri, M. Bini, L'impairment test nell'attuale crisi finanziaria e dei mercati reali, EGEA, 2009, presentato in un convegno del medesimo nome tenuto all'Università Bocconi di Milano il 25 febbraio 2009.

➤ ziale di questi meccanismi introdurrebbe più flessibilità di giudizio. Infine, occorrerebbe formulare un ultimo pensiero ai nostri principi contabili (così biestrattati dagli *standard setter* in quanto favoriscono la forma sulla sostanza) i quali contengono una *qualitas*, ovvero il concetto di “perdita durevole di valore”, che meriterebbe maggiore pregio. La nozione di durevolezza della perdita è

stata sempre ignorata dagli IAS/IFRS, probabilmente per evitare un'eccessiva arbitrarietà e soggettività di giudizio. Ma se il prezzo è quello dell'automatismo puro, del modellismo, del registrare la perdita a conto economico non appena muti il ciclo, siamo sicuri che abbiamo fatto un buon affare? Dopo tutto, l'informazione finanziaria è e non può che restare di responsabilità piena ed esclusiva degli

amministratori, con o senza modelli matematici a supporto. In ogni caso, non tutto il male viene per nuocere. Se non altro, tutta questa discussione sui principi contabili internazionali probabilmente porterà gli organismi responsabili a ripensare l'idea di rendere obbligatori gli IAS/IFRS anche per le piccole medie aziende: sarebbe stato un non-senso, oltre che un suicidio contabile.

D'Attualità

La notificazione delle cartelle di pagamento: principi generali e problematiche interpretative

di Francesco Montanari

1) Inquadramento generale della problematica

Il presente scritto si pone l'obiettivo di analizzare, con riferimento agli aspetti maggiormente significativi, le problematiche relative alla notificazione delle cartelle di pagamento, anche alla luce dell'evoluzione della giurisprudenza di merito e di legittimità.

Come sia avrà modo di evidenziare, le tematiche in questione, da un lato, sono comuni a tutto il settore della notificazione dei provvedimenti amministrativi (ed in particolare di quelli tributari) ma, dall'altro, presentano talune specificità anche in ragione di una normativa particolarmente complessa ed in parte derogatoria alla disciplina comune¹.

Non è superfluo ricordare, preliminarmente, che cosa debba intendersi per “notificazione”: la notificazione è un procedimento volto a portare a conoscenza del destinatario un determinato atto dell'Amministrazione finanziaria (o, nel caso di specie, dell'Agente della riscossione) il quale, sino al perfezionamento di tale procedimento, non può produrre alcun effetto nei confronti del destinatario del medesimo, seppur esistente.

Il corretto perfezionamento dell'attività di notificazione, in altri termini, costituisce condizione necessaria e sufficiente affinché si producano gli effetti tipici dell'atto notificato: tali effetti, infatti, si producono solamente nel momento in cui l'atto notificato giunge nella sfera di conoscenza, o meglio, per molti versi, di mera “conoscibilità”, del destinatario.

Occorre, infatti, ricordare un principio fondamentale vigente dell'ordinamento tributario, ed espressamente codificato dall'articolo 6 dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212/2000), in base al quale “*l'amministrazione finanziaria deve assicurare l'effettiva conoscenza dell'atto al contribuente*”. La medesima norma, però, nel capoverso, recita che “*restano ferme le disposizioni in materia*

di notifica degli atti tributari”².

Dalla lettura di tali disposizioni emerge, chiaramente, che, in realtà, l'effettiva conoscenza dell'atto, da parte del destinatario del medesimo, viene, al tempo stesso, mitigata laddove la norma, quanto meno implicitamente, si riferisce alla mera “conoscibilità” dell'atto (*rectius*, alla conoscenza legale assicurata dal procedimento di notificazione).

Orbene, tutta la disciplina delle notificazioni è volta a rendere “conoscibili” i provvedimenti amministrativi (nel caso di specie, quelli tributari), con evidente sacrificio, spesse volte, della “conoscenza effettiva” degli stessi.

Come si vedrà tuttavia in seguito, il principio della conoscenza effettiva, da un lato costituisce, certamente, una garanzia per il contribuente (pur con tutte le deroghe legate ai casi di irreperibilità relativa ed assoluta previste sia dal legislatore tributario sia dal Codice di procedura civile), dall'altro, al tempo stesso, implica l'applicazione di un principio basato sulla “prevalenza della sostanza sulla forma” che, di fatto, può attenuare, in maniera evidente, le ipotesi di conoscenza “effettiva”.

La conoscenza dell'atto è fondamentale tanto più che sugli effetti delle notificazioni è intervenuta una fondamentale sentenza della Corte Costituzionale.

Il principio sancito dalla Corte Costituzionale³, semplificando, è il seguente: la data rilevante al fine dei termini decorrenti dalla notificazione è, per il notificante, quella di consegna del piego all'ufficiale giudiziario o, in applicazione del principio affermato dalla Corte Costituzionale, al messo o direttamente all'ufficio postale; per il destinatario dell'atto, quella di ricezione dell'atto in base alla data apposta sull'avviso di ricevimento dall'agente postale o, se la data non risulta o è incerta, quella risultante dal bollo apposto sull'avviso di ricevimento dall'ufficio postale che lo restituisce. Ma “ricezione dell'atto”,

come anticipato, non coincide, necessariamente, con il concetto di effettiva conoscenza, ma con quello di “legale conoscenza”.

2) Il quadro normativo di riferimento: l'art. 26, D. P. R. 602/1973 e l'art. 60, D. P. R. 602/1973

Come è noto, le norme fondamentali in tema di notificazione degli atti tributari sono l'articolo 60 del DPR 600/1972, in materia di notificazione degli avvisi di accertamento, e l'articolo 26 del DPR 602/1973, per quanto riguarda, in particolare, la notificazione degli atti della riscossione, il quale rinvia, in larga misura, al menzionato articolo 60.

Con riferimento alla notificazione delle cartelle di pagamento, in particolare, il suddetto articolo 26, al primo comma, da un lato identifica chi sono i soggetti legittimati ad effettuare la notificazione⁴ e, dall'altro, consente all'Agente della riscossione la notificazione a mezzo del servizio postale mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.

Quanto alla notificazione mediante servizi postali, dovrà necessariamente trovare applicazione la legge 20 novembre 1982, n. 890, la quale disciplina dettagliatamente tale modalità di notificazione.

Maggior complessità interpretative ed applicative possono derivare dalla lettura del terzo comma dell'articolo 26, il quale dispone espressamente che “*nei casi previsti dall'art. 140 del Codice di procedura civile*”, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune”.

In altri termini, nelle ipotesi di temporanea irreperibilità o rifiuto di ricevere la cartella da parte del destinatario della medesima, l'Agente della riscossione dovrà procedere a

¹ Per un inquadramento sistematico della materia vd, per tutti, Bruzzone, *Notificazioni e comunicazioni degli atti tributari*, Padova, 2006, nonché, da ultimo, Nicotina, *In tema di notifica nel procedimento e nel processo tributario* in Riv. Dir. Trib., 2009, I, 733.

² Tale norma, a mente dell'art. 17 dello Statuto stesso, deve trovare applicazione anche con riferimento agli Agenti della riscossione.

³ Corte Cost., 26 novembre 2002, n. 477 confermata dalla 23 gennaio 2004, n. 28.

⁴ Ovvero, gli ufficiali della riscossione, o comunque, i soggetti abilitati da Equitalia, ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale.

⁵ Recita l'art. 140, c.p.c. che “se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento”.

◆ notificare detto provvedimento mediante la peculiare disciplina della notificazione degli avvisi di accertamento.

Le difficoltà interpretative derivano dal fatto che l'articolo 60 è una norma "particolare" perché, da un lato, rinvia *de plano* alle norme del Codice di procedura civile, nel senso che si riferisce alle modalità di notificazione sancite dagli artt. 137 e seguenti del c.p.c., e, dall'altro, introduce peculiari modalità di notificazione, derogatorie rispetto al procedimento ordinario.

La norma in questione deve essere letta in modo "graduato", nel senso che il rinvio all'articolo 137 e seguenti del Codice di procedura civile si riferisce alle notificazioni in mani proprie del destinatario, cioè quando non si pone, di fatto, alcun problema relativo alla reperibilità del soggetto destinatario, per cui l'atto viene consegnato direttamente a quest'ultimo, oppure il destinatario è temporaneamente irreperibile o si rifiuta di ricevere l'atto.

Il dubbio interpretativo deriva, invece, dal fatto che l'articolo 60, comma 1 lettera e), recita espressamente che *"in deroga alle norme del Codice di procedura civile quando nel Comune nel quale deve eseguirsi alla notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'articolo 140 del Codice di procedura civile, si affigge nell'albo del Comune. La notificazione decorre dopo otto giorni da quello dell'affissione"*.

La problematica nasce dal fatto che parte della giurisprudenza di merito aveva applicato, erroneamente, tale norma anche nelle ipotesi in cui non fosse possibile notificare il provvedimento al contribuente temporaneamente irreperibile ma, comunque, residente o domiciliato nel Comune ove doveva essere posta in essere la notificazione.

Tale interpretazione è stata, fortunatamente e definitivamente, del tutto rigettata con fermezza dalla Corte di Cassazione.

Il Supremo Collegio in recenti sentenze⁶ ha avuto modo di chiarire che l'articolo 60, comma 1, lettera e), è "sostitutivo" dell'articolo 143 del C. p. c.⁷ e non dell'articolo 140: infatti, tale procedura può essere esperita solamente laddove, dopo approfondite verifiche delle quali occorre dar conto nella relata di notifica, risulti che il contribuente si è trasferito in luogo non conoscibile⁸.

D'altro canto la Corte, già in passato⁹, aveva stabilito che è illegittima la notifica dell'avviso di accertamento effettuata secondo il rito degli irreperibili, ai sensi dell'art. 60, lett. e) del D.P.R. n. 600 del 1973, quando il destinatario risulti avere domicilio fiscale nel luogo della notificazione.

Quindi, nei casi di temporanea assenza del destinatario della notificazione del provvedimento, quest'ultima dovrà essere effettuata secondo la disciplina dell'art. 140 del c.p.c., letto in combinato disposto con il menzionato

art. 60 il quale, come accennato, pone talune deroghe giustificate dal particolare "tipo" di atto che deve essere notificato.

3) La notificazione della cartella di pagamento secondo la disciplina di cui all'art. 140, c.p.c.

Assodato, quindi, che il particolare regime disciplinato dall'art. 60, comma 1, lettera e), D. P. R. 600/1973 può trovare applicazione solamente nelle ipotesi di "irreperibilità" assoluta del contribuente, occorre soffermarsi sulle modalità di notificazione della cartella di pagamento in caso di temporanea reperibilità del contribuente o di rifiuto a ricevere l'atto (che costituisce l'ipotesi di gran lunga più frequente).

Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, a tutte le volte in cui il messo notificatore tenta di notificare una cartella di pagamento in orari "tipicamente d'ufficio", non trovando, evidentemente, il contribuente presso la propria abitazione.

In tale ipotesi, quindi, dovrà trovare applicazione l'art. 140 c.p.c., letto in correlazione con il suddetto art. 26, D. P. R. 602/1973.

L'articolo 140 del Codice di procedura civile è una norma che è stata oggetto, nel corso degli ultimi cinque o sei anni, di una serie di pronunce della giurisprudenza, non ultima delle Sezioni unite del 2005 che vedremo, di fondamentale importanza.

Il procedimento di notificazione disciplinato dalla suddetta norma prevede una scansione temporale ben definita e soprattutto ineludibile: la prima incombenza dell'ufficiale giudiziario o, comunque, del messo notificatore, è quella del deposito presso la casa comunale dove la notificazione deve essere eseguita, dell'atto che non si è riusciti a notificare per la temporanea assenza del soggetto destinatario. Il secondo adempimento, importantissimo, è quello dell'affissione presso il luogo dove avrebbe dovuto essere effettuata la notifica dell'atto stesso.

La terza ed ultima fase della notificazione è quella dell'invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno, mediante la quale si dà notizia al soggetto destinatario che l'atto è stato depositato.

Il problema che si era posto inizialmente riguardava, in estrema sintesi, l'individuazione del momento in cui si perfeziona la notificazione, sia per il soggetto "notificante" (nel qual caso l'Agente della riscossione), sia per il destinatario della cartella di pagamento. Come è evidente, la problematica è di assoluto rilievo applicativo in quanto, da un lato, per l'Agente della riscossione sono previsti termini decadenziali per la notificazione della cartella di pagamento¹⁰ e, dall'altro, dalla data della notificazione della cartella iniziano a decorrere i termini per l'impugnazione o, eventualmente, per il pagamento della stessa. Era emerso evidentemente un contrasto nelle sezioni semplici della Suprema Corte e tale

contrasto è stato sanato da una già menzionata sentenza a Sezioni Unite¹¹.

Le Sezioni Unite, infatti, hanno sancito definitivamente, sulla base della sentenza della Corte Costituzionale del 2002 citata in precedenza, che occorre distinguere il momento di perfezionamento della notificazione per il soggetto che la effettua, da quello rilevante per il soggetto che riceve l'atto: per il notificante, infatti, il perfezionamento della notificazione avviene nel momento della consegna dell'atto al messo notificatore; per quanto riguarda, invece, il destinatario, il perfezionamento avviene con l'invio della raccomandata con ricevuta di ritorno. Pertanto l'atto, per il destinatario, è notificato nel momento in cui viene spedita la raccomandata, a prescindere da quando poi il destinatario procederà al ritiro del medesimo (cioè a prescindere dalla conoscenza effettiva ma in base ad un principio di mera conoscibilità).

La Suprema Corte, peraltro, ha avuto modo di precisare, in diverse occasioni, che il mancato deposito di un atto tributario presso la casa comunale costituisce una causa di nullità dell'atto insanabile: infatti, il procedimento di notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c., si intende compiuto con l'espletamento di tutti gli adempimenti descritti nella norma e l'effetto della notificazione si realizza quando tutti gli atti della serie procedimentale, cioè il deposito della copia dell'atto nella casa comunale, l'affissione dell'avviso di avvenuto deposito e il dare notizia di queste operazioni mediante raccomandata con avviso di ricevimento. L'omesso compimento anche di un solo atto della suddetta serie procedimentale rende la suddetta notifica nulla¹².

Applicando tali principi al caso specifico della notificazione della cartella di pagamento, è immediato desumere quanto segue: per l'Agente della riscossione (soggetto "notificante"), la notificazione potrà dirsi adempita il giorno successivo a quello del deposito presso la casa comunale, mentre gli effetti per contribuente (termine per il pagamento, per l'impugnazione, ecc.) decorreranno dalla spedizione della raccomandata in cui gli viene comunicato l'avvenuto deposito.

Esemplificando, se l'atto viene affisso nell'albo del comune il 20 marzo, ma poi la raccomandata viene inviata 5 giorni dopo il deposito, la notifica deve intendersi perfezionata, per l'Agente della riscossione, il giorno 21 marzo, mentre per il contribuente il giorno da cui inizierà a decorrere il termine di sessanta giorni per l'impugnazione o per il pagamento non può che essere il 25 marzo, a nulla rilevando, invece, la data in cui il contribuente abbia concretamente ritirato la cartella di pagamento notificatagli.

E' chiaro, come accennato in precedenza, che è data assoluta prevalenza alla mera conoscibilità del provvedimento notificato, rimanendo del tutto irrilevante la data in cui il contribuente ritiri la cartella che gli è ◆

⁶ 15 febbraio 2008, n. 3903 nonché 17 marzo 2008, n. 7067.

⁷ Il quale disciplina le modalità di notificazione nei confronti di soggetti di residenza, dimora e domicilio sconosciuti, e non solamente "temporaneamente" irreperibili.

⁸ Tale orientamento è stato, recentemente, ribadito dalla Comm. Trib. Centrale, sez. di Bari, 25/05/2009, n. 25.

⁹ Cass. I° luglio 2003, n. 10345

¹⁰ In particolare, vd. art. 25, D. P. R. 602/1973.

¹¹ Cass. SS- UU, 13/01/2005, n. 458.

¹² Cass. 22 luglio 2009, n. 17068

➤ stata notificata: in altri termini, è sufficiente che il destinatario della stessa sia informato dell'avvenuta notificazione.

4) La rilevanza dei vizi di notificazione della cartella di pagamento

Una volta chiarite per tratti essenziali quali sono le modalità "più comuni" di notificazione¹³ delle cartelle di pagamento, si tratta di chiarire brevemente quali sono gli effetti degli eventuali vizi di notificazione delle stesse.

Il problema di fondo nasce dal fatto che, secondo un orientamento giurisprudenziale largamente consolidato, la proposizione del ricorso avverso il provvedimento tributario spiega efficacia sanante nei confronti dei vizi di nullità afferenti al procedimento di notificazione: ciò in quanto, avendo il provvedimento impositivo raggiunto lo scopo di rendere edotto il destinatario della pretesa tributaria, il contribuente può esercitare compiutamente, e nella sede giurisdizionale propria, il diritto di difesa con salvaguardia di tutti gli effetti ex articolo 156 c.p.c.¹⁴.

In altre parole, il fatto stesso che il contribuente abbia impugnato tempestivamente il provvedimento notificatogli, è "sintomo" della conoscenza del medesimo, a nulla rilevando l'irritualità della notificazione, secondo principi mutuati dal diritto processuale civile.

La posizione della Corte di Cassazione è stata oggetto di forti critiche in quanto non pare corretto trasporre in ambito amministrativo principi tipicamente processuali: ad ogni buon conto la giurisprudenza in questione appare ad oggi pressoché pacifica ed indiscussa.

Tuttavia, è molto importante menzionare un recente orientamento della Suprema Corte a mente del quale la nullità della notificazione della cartella di pagamento è sanata solamente laddove il contribuente presenti il ricorso tempestivamente (in quanto "si dà per scontato" che l'atto abbia raggiunto il proprio scopo): al contrario "deve escludersi che la nullità della notificazione possa essere stata sanata dall'intempestivo ricorso proposto dal contribuente"¹⁵.

Nel caso di specie, i Giudici di Legittimità hanno sancito che in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, costituendo la relata di notifica della cartella di pagamento momento fondamentale del procedimento notificatorio, sia ai sensi del codice di rito sia ai sensi delle norme speciali del processo tributario, la mancata apposizione della stessa sull'originale o sulla copia consegnata al destinatario, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 890 del 1982, comporta - non l'irregolarità - ma la nullità della notificazione, la quale è sanabile a seguito della costituzione della controparte, a meno che la stessa sia avvenuta in

modo invalido, come nel caso di mancato rispetto del termine di costituzione.

In altri termini, nel pensiero dei Giudici di Legittimità, solamente l'impugnazione del provvedimento nei termini stabiliti è idoneo a sanare gli eventuali vizi di notificazione.

5) L'impugnazione degli atti della riscossione fondati su atti precedenti viziati da nullità della notificazione

Quanto detto in precedenza, tuttavia, porta a ritenere che se, da un lato, è vero che laddove il contribuente impugni tempestivamente una cartella di pagamento eccedendone il vizio di notificazione, tale vizio risulta sanato dall'impugnazione stessa, dall'altro, molto diverso è il caso dell'impugnazione della cartella di pagamento in cui si contesti la nullità di notificazione dell'atto presupposto (per esempio la notificazione dell'avviso di accertamento) o, analogamente, l'impugnazione di atti su cui si fonda la cartella di pagamento la cui notifica risulti viziata da nullità (per esempio l'avviso di mora, i provvedimenti cautelari o gli atti propri dell'esecuzione forzata).

Com'è noto, l'articolo 19, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992, da una parte dispone che l'atto può essere impugnato solamente per vizi propri, ma dall'altra precisa che la mancata notificazione degli atti autonomamente impugnabili adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo. Questo significa che se viene notificata una cartella di pagamento, in base a tale norma è possibile impugnare anche l'avviso di accertamento eventualmente non notificato, unitamente alla cartella.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte¹⁶, tuttavia, hanno precisato che "l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare per tale semplice vizio l'atto consequenziale notificatogli, oppure di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo unitamente all'avviso di accertamento per contestare la pretesa tributaria"¹⁷.

Una delle due sentenze si riferiva, in particolare, ad un avviso di mora (oggi avviso d'intimazione) non preceduto dalla notificazione della cartella di pagamento, mentre l'ultima delle sentenze citate si riferiva ad una cartella in relazione alla quale non era stato notificato l'avviso di accertamento.

Recentemente la Suprema Corte¹⁸ ha avuto modo di statuire che deve ritenersi nulla e non sanabile la notificazione dell'atto presupposto (nel caso di spese un avviso di rettifica divenuto definitivo per mancata impugnazione)

all'iscrizione a ruolo e alla cartella di pagamento eseguita nelle mani di persone diverse dai soggetti ritenuti *ex lege* idonei a ricevere la notifica, in luogo del destinatario, per difetto dei requisiti di parentela, affinità e convivenza. In altri termini, secondo tale pacifico orientamento della Cassazione - assolutamente condivisibile - il contribuente è legittimato ad impugnare la cartella di pagamento, anche in via autonoma, laddove sia invalida la notificazione dell'atto su cui si fonda la cartella stessa. Analogamente potrà dirsi con riferimento all'impugnazione di un avviso di intimazione¹⁹ (o di un provvedimento di fermo amministrativo o di iscrizione di ipoteca) viziato da una "invalida" notificazione della cartella di pagamento. E' molto importante, peraltro, un recente orientamento della giurisprudenza di merito secondo cui è impugnabile innanzi alle commissioni tributarie l'atto di pignoramento presso terzi (art. 72-bis, D.P.R. n. 602/1973) fondato su di una cartella mai notificata (o comunque il cui procedimento di notificazione sia affetto da nullità)²⁰.

L'importanza di tale sentenza è evidente se solamente si pensa che l'art. 2, comma I, D.Lgs. n. 546/1992 esclude, espressamente, dalla giurisdizione del giudice tributario, le controversie relative agli atti dell'esecuzione forzata (qual è, per l'appunto, il pignoramento presso terzi) e che, al tempo stesso, l'art. 57, D.P.R. n. 602/1973, esclude che, in materia di riscossione esattoriale, possano essere esperite opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi, se non in particolarissime ipotesi.

E' chiaro che, secondo un'interpretazione "restrittiva" del combinato disposto delle suddette norme, il contribuente che si vedesse notificato un atto di pignoramento presso terzi senza la preventiva notificazione del titolo esecutivo (ovvero la cartella di pagamento) sarebbe, sostanzialmente, privo di tutela.

La suddetta sentenza, invece, ha avuto il pregio di "riportare" nell'alveo della giurisdizione del giudice tributario le controversie relative al pignoramento presso terzi avverso il quale si contesti la nullità della notificazione della cartella di pagamento, perfettamente in linea con il pensiero della Suprema Corte.

6) segue: la prova dell'avvenuta notificazione tra processo e procedimento

Tale tematica esula parzialmente da quella della notificazione degli atti tributari, poiché i principi che la Suprema Corte ha espresso riguardano il processo in senso stretto, e non il procedimento.

I principi espressi in materia processuale possono estendere, tuttavia, i propri effetti anche in materia di procedimento tributario e, in particolare, di riscossione.

¹³ Si rinvia, pertanto, al recente ed approfondito lavoro di Nicotina, *In tema di notifica nel procedimento e nel processo tributario*, op. cit., 740 e ssgg per gli approfondimenti relativi alla notificazione di atti a contribuenti non residenti od irreperibili.

¹⁴ Da ultima Cass. 2 luglio 2009, n. 15554. Occorre, tuttavia, segnalare un precedente "difforme" secondo cui la Corte rigetta, quanto meno implicitamente, tale orientamento ove è stabilito che l'avviso di accertamento tributario costituisce atto amministrativo, esplicativo della potestà impositiva degli uffici finanziari, e non atto processuale, né funzionale al processo, poiché non ad esso, ma alla presentazione del ricorso alla commissione tributaria, si correla l'instaurazione del procedimento giurisdizionale. Ne deriva che alla notificazione dell'avviso di accertamento non sono applicabili i principi processuali attinenti al rilievo d'ufficio delle "nullità". Così Cass. 23 aprile 2008, n. 10477.

¹⁵ Cass. 21 aprile 2009, n. 9377

¹⁶ Sent. n. 16412/2007 nonché 5791/2008.

¹⁷ Tali principi sono stati recentemente ribaditi dalla sentenza 18/09/2009, n. 20098

¹⁸ Cass. 15 luglio 2009, n. 16444. Nella fattispecie concreta la notificazione era avvenuta nelle mani del "vicino di casa".

¹⁹ Recentemente le Sezioni Unite della Corte hanno ribadito la nullità di un avviso di mora non preceduto dalla notificazione della cartella di pagamento. Così Cass., SS. UU., 15 ottobre 2009, n. 21891.

²⁰ Comm. Trib. prov. di Treviso, sez. VII, 28 gennaio 2009, n. 23.

Ci sono state due sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione²¹, a pochissimi giorni di distanza l'una dall'altra, le quali hanno dettato principi per molti versi simili.

La "sentenza di febbraio" ha precisato che l'unico mezzo di prova che il soggetto notificante ha, in ambito processuale, per fornire la prova della correttezza della notificazione, è quello di produrre l'avviso di ricevimento dell'atto che è stato notificato. In particolare, secondo la Corte, "il notificante può produrre l'avviso di ricevimento fino all'udienza di discussione" (il caso, peraltro, era peculiare perché si trattava di una notificazione di ricorso per Cassazione) La successiva sentenza, invece, ha chiarito come questi principi debbano essere trasposti nel rito di merito tributario. I Giudici di Legittimità, ribadendo la valenza probatoria dell'avviso di ricevimento, hanno infatti statuito che nel rito dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, detto avviso può essere prodotto solamente entro i 20 giorni liberi precedenti all'udienza di trattazione. Infatti, come è noto, ai sensi dell'articolo 32 del D.Lgs. n. 546/1992, la produzione di nuovi documenti può essere effettuata solamente entro tale termine.

Tale assunto implica che se viene notificato un ricorso, per esempio all'Agenzia delle Entrate, quest'ultima non si costituisce in giu-

dizio ed il ricorrente non produce l'avviso di ricevimento entro i 20 giorni liberi prima dell'udienza, il ricorso può essere dichiarato inammissibile. Ecco, però, come si può coordinare l'obbligo di produzione dell'avviso di ricevimento con i principi testé enunciati in materia, *strictu sensu*, processuale. Come visto in precedenza, nel momento in cui venga notificata al contribuente una cartella di pagamento, ed egli sia certo che non gli è stato notificato l'atto presupposto (o che, comunque, detta notificazione è affetta da nullità), lo stesso è legittimato ad impugnare la consequenziale cartella, adducendo l'omessa notificazione dell'atto presupposto. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate non sia in grado di produrre, entro i 20 giorni liberi dall'udienza di trattazione, l'avviso di ricevimento con il quale dimostrare che l'atto è stato notificato correttamente, se non è più in termini per notificare un altro avviso di accertamento, decadrà definitivamente dalla pretesa impositiva. Analogo ragionamento deve valere per la notificazione di atti fondati su di una cartella di pagamento non notificata o il cui procedimento di notificazione sia da considerarsi nullo: laddove il contribuente eccepisca la nullità della notificazione (o a maggior ragione l'inesistenza della stessa) della cartella, l'Agente della riscossione dovrà essere in grado di produrre in giudizio l'avviso di rice-

vimento attestante l'avvenuta notificazione nei 20 giorni liberi precedenti l'udienza di discussione, pena l'illegittimità del provvedimento impugnato²². Proprio in materia di riscossione, infine, occorre ricordare che l'art. 26, comma IV, D.P.R. n. 602/1073, dispone espressamente che *il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione*". Sarà, pertanto, onere dell'Agente della riscossione provare nel corso del giudizio la correttezza del procedimento di notificazione. Peraltro, già sul piano "extra processuale", è ormai pacifico nella giurisprudenza amministrativa²³ che il contribuente ha il diritto di accedere ai documenti amministrativi detenuti dall'Agente della riscossione e che, in particolare, quest'ultimo è tenuto a fornire copia conforme dell'originale delle relate di avvenuta

²¹ La prima è la n. 627 del 14 gennaio 2008 e, la seconda, la n. 3600 dell'8 febbraio 2008.

²² Appare pacifica la giurisprudenza nel ritenere che incombe sull'Agente della riscossione l'onere di dimostrare la correttezza del procedimento di notificazione. Tra le tante, da ultima, vd. Comm. Trib. reg. di Roma, sez. 21, 8 aprile 2009, n. 82.

²³ Da ultimo TAR Bari, sez. I, n. 1034, 5 maggio 2009 nonché Tar Venezia, sez. III, 23 dicembre 2008, n. 3980.

Consiglio dell'Ordine di Bologna

Presidente
Dott. GIANFRANCO TOMASSOLI
Vice Presidente
Dott. Rag. CLAUDIO SOLFERINI
Segretario
Dott. VINCENZA BELLETTINI
Tesoriere
Dott. ROBERTO BATAACCHI
Consigliere
Dott. GIANFRANCO BARBIERI
Consigliere
Rag. ALESSANDRA BONAZZI
Consigliere
Dott. ROMANO CONTI
Consigliere
Dott. ANTONIO D'ERRICO

Consigliere
Dott. MAURIZIO GOVONI
Consigliere
Dott. AMELIA LUCA
Consigliere
Dott. Rag. ALESSANDRO NANNI
Consigliere
Rag. MARIO SPERA
Consigliere
Dott. LUCA TOMMASINI
Consigliere
Dott. Rag. FILIPPO VITTORI VENENTI
Consigliere
Dott. MARCO ZANZI

Comitato Direttivo della Fondazione di Bologna

Presidente
Dott. GIANFRANCO TOMASSOLI
Vice Presidente
Prof. GIANLUCA FIORENTINI
Vice Presidente
Dott. FRANCESCO CORTESI
Segretario
Dott. VINCENZA BELLETTINI
Tesoriere
Dott. GIOVANNA RANDAZZO
Consigliere
Dott. BRUNO BERLETTANO
Consigliere
Dott. ANNA MARIA BORTOLOTTI
Consigliere
Dott. CARLO CARPANI

Consigliere
Dott. GIOVANNI BATTISTA GRAZIOSI
Consigliere
Rag. MASSIMILIANO MAGAGNOLI
Consigliere
Rag. MONICA MARISALDI
Consigliere
Dott. GUIDO PEDRINI
Consigliere
Dott. MATTEO PIANTEDOSI
Consigliere
Dott. LUCA SIFO
Consigliere
Dott. ALBERTO TATTINI
Consigliere
Dott. ARNALDO TRAGNI

Commissione per l'attuazione del Protocollo d'intesa

DIREZIONE REGIONALE
Silvia Mezzetti
Daniela Miceli
Mario Santoro

DOTTORI COMMERCIALISTI
Giorgio Antonioni
Gianluca Bandini
Guido Pedrini

RAGIONIERI COMMERCIALISTI
Luigia Lumia
Ferdinando Maiese

Hanno collaborato a questo numero e gentilmente ringraziamo:

Roberto Bataacchi
Cristina Bauco

Ivo Caraccioli
Francesco Montanari

Renato Santini
Pasquale Stellacci

il Torresino



ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI BOLOGNA

Anno XV n. 6 Novembre-Dicembre 2009
Aut. Trib. di Bologna n. 6487 del. 29.09.05
Sped. in Abb. Post. L. 662 23/12/96 An. 2 comma 20 lett. b

Associato USPI 

Direttore responsabile
Dott. Francesco Cortesi
Dottore Commercialista

Vice Direttore
Dott. Matteo Rossi
Dottore Commercialista

Comitato di redazione
Dott. Christian Attardi
Direzione Regionale E.R.
Dott. Antonio Cologno
Direzione Regionale E.R.
Dott. Antonio d'Errico
Dottore Commercialista
Dott. Vittorio Melchionda
Dottore Commercialista
Dott.ssa Giovanna Randazzo
Dottore Commercialista
Dott. Mario Santoro
Direzione Regionale E.R.
Dott. Alessandro Servadei
Dottore Commercialista
Rag. Mario Spera
Ragioniere Commercialista

Realizzazione grafica e stampa:
SATE srl
via Goretta, 88 - Ferrara

Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna
Via Farini, 14 - 40124 Bologna
Tel. 051 220392 / 051 233968 - Fax 051 238204
E mail: info@fondazione dottcomm-bo.it
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna
Via Farini, 14 - 40124 Bologna
Tel. 051 264612 - Fax 051 230136
N° verde 800017381
E mail: info@dottcomm.bo.it
Sito: www.dottcomm.bo.it



*L'Ordine e la Fondazione
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna
porgono i migliori Auguri di
Buon Natale e Felice Anno Nuovo*



Pianta e Alzato della Facciata del Palazzo di Pietro Vassè Pietramellara in Borgo Salame - Bologna

SUPPLEMENTO AL N. 6
NOVEMBRE - DICEMBRE 2009
de il Torresino
Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Bologna



LADC



CELEBRATA AL QUIRINALE LA GIORNATA DELL'INFORMAZIONE

Si è svolta il 16 ottobre 2009, alla presenza del Presidente della Repubblica, la Giornata dell'Informazione, con la partecipazione dei promotori e dei vincitori dei Premi giornalistici che hanno ottenuto l'adesione della Presidenza della Repubblica.

Per il Premio "Ornella Geraldini. Donne per il Giornalismo" era presente Chiara Valentini – "Premio alla Carriera 2009" assegnato presso la sede dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna lo scorso 26 marzo -, accompagnata dal nostro Presidente, Gianfranco Tomassoli.

Ringraziamo Chiara Valentini, che, ancora una volta, si è resa disponibile a riferirci lei stessa la cronaca e le emozioni di quella mattinata in Quirinale.(g.r.)



“Quest’anno c’era un’atmosfera preoccupata come avevo visto di rado al Quirinale alla Giornata dell’Informazione, istituita tre

anni fa da Giorgio Napolitano all’inizio della sua presidenza. Lo spirito della cerimonia mi sembra sia stato fin dall’inizio quello di fare il punto sullo stato di salute del nostro giornalismo, sulle sue difficoltà oltre che sui suoi successi. E infatti nel suo discorso d’apertura un teso e inquieto Napolitano ha sottolineato la sua convinzione profonda “circa il carattere discriminante che l’esistenza di una stampa e di un’informazione pluralistiche e libere assume per distinguere la democrazia dal dispotismo”.

Alle centinaia di grandi firme e di semplici cronisti seduti sulle sedie dorate della bellissima sala del Quirinale dove si svolgeva la cerimonia era sembrato un vero e proprio ammonimento a favore del pluralismo dell’informazione, quella scritta ma anche quella televisiva, nel momento non facile che l’Italia sta vivendo. Ed è proprio a chi poi si trova a dover fare i conti giorno dopo giorno con quella specie di guerriglia quotidiana che è il mestiere del giornalista che Napolitano ha rivolto un incoraggiamento non rituale. Ricordando appunto che è “nella professionalità, nel rigore, nell’equilibrio e nel tranquillo coraggio di chi si dedica a questo quotidiano lavoro” la miglior garanzia di una stampa libera e autorevole.

Quanto tutto questo possa costare in termini non solo di impegno ma anche di rischio personale, fino agli esiti più estremi, ce lo hanno ricordato i nomi stessi di alcuni dei 22 premi giornalistici, assegnati nel corso dell’anno e riconosciuti dalla presidenza della Repubblica, che sono i veri protagonisti della Giornata dell’Informazione. Credo che tutti noi che eravamo lì abbiamo provato un brivido quando sono stati chiamati i vincitori del premio Ilaria Alpi, l’inviata del Tg 3 assassinata in Somalia, del premio Siani, in memoria del coraggioso cronista napoletano



ammazzato dalla camorra, del premio Maria Grazia Cutuli del Corriere della Sera, uccisa in Afghanistan nel novembre del 2001. E anche fra i giornalisti insigniti del premio più prestigioso, il Saint-Vincent, spiccavano nomi in prima fila nelle inchieste più difficili, da Rosaria Capacchione a Toni Capuozzo.

Personalmente ero in quella sala in quanto vincitrice del Premio Ornella Geraldini alla carriera (il riconoscimento di giornalista dell’anno era andato invece a Concita De Gregorio). Un premio decisamente speciale, intitolato alla coraggiosa cronista giudiziaria di “Momento Sera”, una pioniera negli anni del dopoguerra, anche perché è l’unico dedicato esclusivamente alle donne. E di questo si era meravigliato lo stesso Napolitano, al punto che aveva voluto sottolinearne l’importanza assegnando alle vincitrici anche due medaglie della Presidenza della Repubblica. Dopo la cerimonia, più breve rispetto agli altri anni, il presidente si è intrattenuto con i vincitori e i promotori dei premi. Ho così potuto parlargli abbastanza a lungo, pur nella calca che si crea sempre attorno ai protagonisti, grazie anche al fatto che lo conosco piuttosto bene, dagli anni in cui ero cronista parlamentare per Panorama. Allora gli avevo fatto anche varie interviste, che poi Napolitano rivedeva parola per parola con la precisione e la puntigliosità che sono sempre state una delle sue caratteristiche. E a cui io reagivo a volte cercando di difendere il mio testo, come fanno i giornalisti che vorrebbero lo scoop. Con la sua ben nota gentilezza partenopea Napolitano mi aveva detto che era stata per lui una bella sorpresa trovare il mio nome fra i premiati, anche perché valorizzare il lavoro della donne, che sono tante ma spesso non abbastanza riconosciute, è più che mai importante. Avrei voluto fargli qualche domanda ma intanto, fra flash di fotografi e colleghi che premevano, era riuscita ad avvicinarsi Bianca Berlinguer, diventata il giorno prima direttore del Tg 3. Una dimostrazione inequivocabile che anche le donne qualche volta possono arrivare ai vertici.”

Chiara Valentini



LA SALA DEL NOSTRO ORDINE INTITOLATA A MARCO BIAGI



Nel giorno in cui il Prof. Marco Biagi avrebbe festeggiato il suo compleanno, l'Ordine e la Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna hanno voluto ricordare l'amato Professore, intitolando al suo nome la propria Sala delle Conferenze. Con una cerimonia tanto sobria, quanto solenne, martedì 24 novembre 2009, alle ore 18, nella Sala del nostro Ordine abbiamo fatto memoria di un uomo che ha onorato con il sacrificio della sua vita la città di Bologna, l'Italia intera e, potremmo dire, ogni paese del mondo, ove qualcuno ancora sia disposto a morire affinché ogni essere umano possa vivere e lavorare con dignità, secondo giustizia e verità. Erano presenti molte autorità di Bologna, pubbliche e private, civili, militari ed ecclesiastiche. Erano presenti anche la vedova del Professore, Signora Marina Orlandi, e la sorella, Signora Francesca. Abbiamo ascoltato le parole del maestro di Marco Biagi, il Prof. Luigi Montuschi, che non ha potuto trattenere le lacrime nel ricordare il suo Allievo, sempre pieno di entusiasmo, franco e coraggioso, che "ha saputo vedere lontano, ma soprattutto prima degli altri". Abbiamo sentito le parole riconcilianti di Villiam Rossi, presente in rappresentanza del Sindaco di Bologna, Flavio Delbono. Abbiamo, infine, meditato le forti parole di monito di S. E. Mons. Ernesto Vecchi, che dopo la celebrazione del rito di benedizione della Sala dell'Ordine e la preghiera corale del Padre Nostro, ha ricordato che "Marco Biagi è diventato un simbolo della memoria, perché ha saputo fare sintesi. Ha avuto la capacità di progettare e di cercare soluzioni". Il nostro Presidente, Gianfranco Tomassoli, ha quindi invitato la Signora Francesca a scoprire la targa in memoria del Prof. Marco Biagi, posta proprio all'ingresso della Sala. Possa questa targa mantenere deste le nostre coscienze e sollecitare in tutti noi lo stesso "entusiasmo del fare" che caratterizzò la vita di Marco Biagi. E, soprattutto, possa questa intitolazione servire a ricordare - anche ai nostri futuri Colleghi - che le idee dei giusti non muoiono mai, travalicano i tempi e sempre produrranno e diffonderanno frutti di verità, di giustizia e di autentica riconciliazione. (g.r.)



UNIVERSITÀ AL SERVIZIO DEL MONDO DEL LAVORO

“Alma Laurea : un ponte tra l’Università e il mondo del lavoro e delle professioni”. E’ questo il titolo dell’incontro che si è svolto lo scorso 29 ottobre nella sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna, relatore il professor Andrea Cammelli, ideatore e direttore di Alma Laurea, consorzio tra 58 università italiane. L’incontro è stato promosso dal gruppo Arte e Cultura della Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna e dal Circolo Culturale Galileo Galilei. I lavori sono stati aperti da interventi del Presidente dell’Ordine e della Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Gianfranco Tomassoli, e del Presidente del Circolo Galileo Galilei, Gian Carlo Muccio. Nella sua introduzione, Carla Brighenti dell’Ordine di Bologna, nella sua veste di coordinatrice del



Circolo Galileo Galilei, ha sottolineato l’importanza di strumenti efficaci di collegamento e di collaborazione tra l’università e il mondo delle imprese e delle professioni. “A

questo proposito – ha affermato il Professor Cammelli – Alma Laurea è una struttura unica al mondo in quanto gestisce una banca dati con oltre 1.200.000 *curricula* di laureati, sistematicamente aggiornati, disponibili in italiano e in inglese per le aziende italiane ed estere e consultabili con tutte le possibili chiavi di ricerca”. Alma Laurea attraverso l’analisi della sua banca dati e con specifiche ricerche ad hoc è, inoltre, in grado di fornire indicazioni al Governo utili per la politica universitaria. Alma Laurea fornisce ai giovani che intendono iscriversi all’Università informazioni di grande utilità nella scelta del corso di laurea anche in funzione delle prospettive di occupazione e delle proprie attitudini. (c.b.)

UNA GITA SUL DELTA DEL PO

Nell’ambito delle numerose attività - anche ludiche - della nostra Fondazione, quest’anno abbiamo dato vita al gruppo Viaggi. E non abbiamo visto l’ora di verificarne la funzionalità, progettando per gli iscritti al nostro Ordine una gita sul Delta del Po. Grazie all’organizzazione dell’agenzia di viaggi Unicoper Turist, alla quale abbiamo commissionato tutta la realizzazione del nostro progetto, la giornata del 17 ottobre scorso abbiamo scoperto autentiche bellezze, poste lungo il territorio del comprensorio del Consorzio di Bonifica DELTA PO ADIGE. Abbiamo visitato, prima la vecchia idrovora di Ca’ Vendramin, uno di primi impianti degli inizi del ‘900, trasformato dal Consorzio di Bonifica Delta PO ADIGE nell’attuale sede del Museo Regionale della Bonifica, in comune di Taglio di Po; poi, a Porto Tolle, l’idrovora di Ca’ Dolfin. A bordo di un battello, guidato da un comandante fiero conoscitore del suo fiume, per quasi due ore abbiamo percorso uno dei tratti finali e più lunghi del fiume Po, fino al limite delle acque dell’Adriatico. Complice la splendida giornata di sole, abbiamo potuto ammirare la florida vegetazione lagunare ed una grande quantità di uccelli e trampolieri delle specie più varie. Per il pranzo, rigorosamente a base di pesce locale, abbiamo raggiunto il Rifugio Canarin, un caratteristico capanno per pescatori galleggiante sul fiume. Nel pomeriggio, dopo una bollente e ristoratrice tazza di caffè, abbiamo percorso in pullman la suggestiva strada arginale – in taluni tratti al di sotto dello stesso livello del fiume – della Sacca degli Scardovari, fino al vicino Villaggio Barricata. Come prima uscita, insomma, visto anche il sincero apprezzamento manifestato dagli amici che vi hanno partecipato, il gruppo Viaggi della nostra Fondazione ha superato l’esame “gradimento”. Alla prossima primavera, dunque, con una nuova simpatica proposta. (g.r.)



**LA REDAZIONE AUGURA A TUTTI
BUON NATALE E
FELICE ANNO NUOVO**

LADC Supplemento de il Torresino
Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Bologna
Anno XV n. 6 - Novembre - Dicembre 2009
Aut. Trib. di Bologna n. 6487 del 29.09.95
Sped. in Abb. Post. L. 662 23/12/96 Art. 2 comma 20 lett.b

Direttore Responsabile
Dott. Francesco Cortesi
In Redazione
Dott.ssa Vincenza Belletini
Dott.ssa Isabella Boselli
Dott.ssa Elena Melandri
Dott.ssa Giovanna Randazzo

Proprietario ed Editore:
Fondazione dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bologna
via Farini, 14
40124 Bologna
tel. 051 220392
fax 051 238204

*Realizzazione grafica
e stampa*
SATE srl
via C. Goretti, 88
44100 Ferrara
tel. 0532 765646
fax 0532 765759